



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Ufficio legislativo - Economia

1E-2886

Roma, 23 MAR 2012

ALLA COMMISSIONE BILANCIO
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ROMA

OGGETTO: A.S. 3194 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

Relazione tecnica.

Si trasmette la relazione tecnica al provvedimento indicato in oggetto positivamente verificata dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, ad eccezione dell'articolo 62 limitatamente alla voce 263 della Tabella A.

IL CAPO DELL'UFFICIO

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E SVILUPPO

AS 3194

Relazione tecnica

Titolo I – Disposizioni in materia di semplificazioni

Art. 1 - Modifiche alla legge n. 241 del 1990 in materia di conclusione del procedimento e poteri sostitutivi.

Il presente articolo detta norme volte a rendere più efficaci i rimedi avverso la mancata o tardiva conclusione dei procedimenti amministrativi, prevedendo in particolare che sia individuato, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia, al quale il privato può rivolgersi affinché provveda a concludere il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

Tali adempimenti non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto gli stessi possono essere attuati nell'ambito delle strutture amministrative e con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.

Art. 2 - Semplificazione delle procedure amministrative mediante SCIA

La disposizione modifica l'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevedendo che la segnalazione certificata di inizio attività (Scia) sia corredata dalle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati solo quando espressamente previsto dalla vigente normativa di settore.

Da tale previsione non discendono oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di una mera semplificazione procedimentale.

Art. 3 - Riduzione degli oneri amministrativi e disposizioni in tema di verifica dell'impatto della regolamentazione – VIR

La disposizione è diretta a potenziare il processo di razionalizzazione degli oneri amministrativi allo scopo di procedere a una graduale riduzione degli stessi. Si prevede che ogni amministrazione rediga ogni anno un bilancio complessivo degli oneri amministrativi a carico di cittadini e imprese, introdotti ed eliminati con gli atti normativi approvati nel corso dell'anno



precedente. Inoltre, per ciascuna Amministrazione, quando gli oneri introdotti sono superiori a quelli eliminati, il Governo, ai fini del relativo pareggio, dovrà adottare uno o più regolamenti per la riduzione di oneri amministrativi di competenza statale previsti da leggi. Viene anche previsto che la verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) non avrà più periodicità biennale. Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati sono stati inseriti i commi da 3-bis a 3-octies con i quali si prevede una distinta duplice programmazione ai fini della riduzione degli oneri amministrativi, a seconda che gli stessi gravino sulle amministrazioni pubbliche ovvero su imprese e cittadini. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione rende comunicazioni alle Camere sullo sviluppo e sui risultati delle politiche di semplificazione nell'anno precedente, con particolare riguardo all'attuazione del presente decreto e dei programmi di cui al presente articolo.

La disposizione, anche a seguito delle modifiche introdotte, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le Amministrazioni potranno far fronte agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Sono inoltre esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo gli atti normativi in materia tributaria, creditizia e di giochi pubblici, per i quali continua ad applicarsi la normativa vigente onde evitare effetti negativi per gli interessi erariali.

Art. 4 – Semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilità e patologie croniche e partecipazione ai giochi paralimpici

Commi da 1 a 4-bis – costituiscono disposizioni di carattere meramente ordinamentale che intervengono in materia di documentazione per le persone con disabilità per l'accesso ai benefici riconosciuti dalla legge a loro favore; essi prevedono, infatti: a) che il verbale di accertamento dell'invalidità attesti l'esistenza dei requisiti sanitari per l'accesso a prestazioni (contrassegno per parcheggio e accesso centro storico nonché le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previste per le persone con disabilità, come l'IVA agevolata per acquisto auto e l'esenzione bollo auto e imposta trascrizione PRA) per le quali attualmente vengono richiesti ulteriori accertamenti medico legali; b) che le attestazioni medico legali richieste per l'accesso ai benefici di cui sopra possano essere sostituite dal verbale della commissione medica integrata. Il comma 4-bis, aggiunto durante l'esame alla Camera, rimette la definizione del periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in relazione alle diverse patologie croniche e invalidanti e l'indicazione sulla possibilità di miglioramento della malattia ad un decreto del Ministro della salute da emanarsi, previo accordo con la Conferenza Stato-regioni, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Tale innovazione, all'indomani dell'adozione del decreto di cui trattasi, non può che tradursi in una significativa riduzione e razionalizzazione degli oneri procedurali e, quindi, di costi per il SSN, nonché per gli assistiti aventi diritto. Infatti, con tale previsione si evita che i cittadini esenti debbano rinnovare periodicamente l'attestato di esenzione venuto a scadenza, con conseguente necessità di sottoporsi ad una nuova visita specialistica e di riprodurre nuovamente la relativa



documentazione all'azienda sanitaria, anche quando la patologia da cui sono affetti, ormai conclamata, non può evolvere positivamente nè trovare soluzione. Al riguardo, va altresì osservato che attualmente l'articolo 4, comma 3 del DM 28 maggio 1999, n. 329, recante il regolamento per l'individuazione delle malattie croniche e invalidanti, prevede che le regioni, sulla base di linee guida definite dal Ministero della sanità, fissano, per le condizioni di malattia per le quali è prevedibile una risoluzione, la validità temporale massima dell'attestato. In assenza di tali linee guida le Regioni hanno fissato la predetta validità temporale con criteri che solo in alcuni casi tengono conto dell'evoluzione naturale della malattia privilegiando talvolta la necessità di aggiornare periodicamente gli archivi o altre esigenze di carattere organizzativo. Pertanto, la norma in questione risolverebbe anche la problematica sopra evidenziata.

Dall'applicazione delle predette norme non derivano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, in quanto la loro finalità è esclusivamente quella di eliminare le duplicazioni nelle certificazioni sanitarie richieste alle persone con disabilità per l'accesso ai diversi benefici. Al contrario, la prevista riduzione degli oneri amministrativi potrà rilevarsi foriera di effetti positivi, se si considera che saranno ridotti alcuni adempimenti particolarmente onerosi, non solo per le persone con disabilità, ma anche per le stesse amministrazioni, legati al rilascio delle ulteriori certificazioni medico-legali.

Comma 5 - che ha subito modifiche formali durante l'esame alla Camera, autorizza, in favore del Comitato Italiano Paralimpico, la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2012 per dare continuità all'attività di preparazione in vista della partecipazione ai giochi paralimpici di Londra 2012. Il relativo onere trova copertura attraverso la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa la Fondo per interventi urgenti e indifferibili (come rifinanziata dall'art. 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183), che presenta le necessarie disponibilità.

Art. 5 - Cambio di residenza in tempo reale

L'articolo, recante disposizioni in materia di cambio di residenza in tempo reale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto è volto a modificare soltanto la decorrenza giuridica del cambio di residenza e gli aspetti procedurali conseguenti, senza imporre alcun intervento di tipo strutturale suscettibile di determinare maggiori oneri. Il comma 5-bis, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, prevede, inoltre, che in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, qualora l'ufficiale di anagrafe proceda al ripristino della posizione anagrafica precedente in tempi non utili ai fini degli adempimenti di cui al trasferimento di residenza, le conseguenti variazioni alle liste elettorali sono apportate non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione.



Art. 6 - Comunicazione di dati per via telematica tra amministrazioni

L'articolo costituisce una esplicitazione operativa e procedurale di principi contenuti nel Codice dell'amministrazione digitale (articoli 12, comma 2, e 47, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), disciplinando una serie di comunicazioni per via telematica tra i comuni, le questure, i notai e l'amministrazione militare.

In particolare, si evidenzia che la dematerializzazione delle comunicazioni tra i comuni, le questure, i notai e l'Amministrazione militare non comporta alcuna necessità di adeguamento strutturale dei *software* e dell'*hardware* elementari, già in dotazione a tutte le citate amministrazioni. Sarà, infatti, sufficiente provvedere alle comunicazioni attraverso scambi di semplici messaggi di posta elettronica, oltre che ricorrendo, ove possibile, agli strumenti già in essere della cooperazione applicativa.

Al contrario, la previsione è suscettibile di determinare risparmi per la finanza pubblica – quantificabili a consuntivo – in quanto le comunicazioni che oggi vengono effettuate mediante posta cartacea saranno effettuate utilizzando gli strumenti informatici sopra indicati, con la conseguente riduzione delle spese postali e di quelle connesse all'uso della carta e del materiale di cancelleria, sostenute talvolta per documenti voluminosissimi (basti pensare alle liste di leva in duplice copia, ecc.).

Non comporta oneri neanche la disposizione introdotta dal comma 3-bis che, apportando una modifica all'art. 99 del D.Lgs. n. 159/2011, dispone che fino all'adozione dei regolamenti previsti al comma 1 del medesimo articolo le amministrazioni acquisiscono d'ufficio la certificazione antimafia e la certificazione camerale con dicitura antimafia, in quanto le Amministrazioni potranno far fronte agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6-bis - Disposizioni per il pagamento dell'imposta di bollo per via telematica

La disposizione, introdotta nel corso dell'esame alla Camera, prevede che con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano stabilite le modalità per il calcolo e il pagamento dell'imposta di bollo per via telematica, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate, per tutti i casi in cui l'imposta è dovuta. La disposizione non determina maggiori oneri o minori entrate in quanto consente semplicemente di assolvere il pagamento dell'imposta di bollo utilizzando lo strumento telematico e le carte di credito.

Art. 6-ter - Modifica all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in materia di pagamenti alle pubbliche amministrazioni con modalità informatiche



L'articolo 6-ter, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, non determina nuovi o maggiori oneri in quanto è volto soltanto a disciplinare l'effettuazione dei pagamenti attraverso modalità informatiche, disponendo, in particolare, che le pubbliche amministrazioni pubblichino, sui propri siti istituzionali e sulle richieste di pagamento, i codici identificativi dell'utenza bancaria sulla quale i privati possono effettuare i pagamenti mediante bonifico, oltre all'indicazione specifica dei dati e codici da indicare obbligatoriamente nella causale di versamento.

Art. 7 - Disposizioni in materia di scadenza dei documenti d'identità e di riconoscimento

Prevede che i documenti d'identità e di riconoscimento siano rilasciati o rinnovati fino alla data corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo, nonché che le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, abbiano durata decennale.

Le disposizioni non comportano oneri a carico della finanza pubblica, determinando al contrario una riduzione di adempimenti a carico delle amministrazioni interessate.

Art. 8 - Semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive, nonché norme sulla composizione della Commissione per l'esame di avvocato

Comma 1 - prevede la trasmissione telematica delle domande di partecipazione ai concorsi, intervenendo all'esito di un'ampia sperimentazione che ha dimostrato la minore onerosità per la ricezione, la gestione e l'archiviazione delle domande. Infatti, le opportunità offerte dall'uso delle tecnologie ICT consentiranno di alleggerire significativamente gli oneri in termini di lavoro, di carta e di tempo impiegati. Fra l'altro, si tratta di un provvedimento che consentirà di procedere più speditamente verso la centralizzazione dei concorsi e le conseguenti prevedibili economie.

Pertanto, all'attuazione della suddetta disposizione le amministrazioni provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Commi 3 e 4 - recano disposizioni di carattere ordinamentale, rispettivamente in materia di equiparazione dei titoli di studio e professionali e di composizione della Commissione per l'esame da avvocato, sono prive di effetti finanziari.



Art. 9 - Dichiarazione unica di conformità degli impianti

L'articolo contiene disposizioni di semplificazione in materia di dichiarazione unica di conformità degli impianti anche con riferimento agli impianti termici rientranti nell'ambito di applicazione. Si prevede che tale modello sia sostitutivo delle dichiarazioni precedentemente previste e, insieme alla documentazione allegata, potrà essere conservata presso la sede dell'interessato ed esibita all'amministrazione per i relativi controlli. Pertanto, dalla previsione in argomento non derivano effetti per la finanza pubblica.

Art. 10 - Parcheggi pertinenziali

L'articolo è diretto a ottimizzare il sistema dei parcheggi di proprietà privata, prevedendo che la proprietà di quelli realizzati nel sottosuolo degli immobili o nei locali siti al piano terreno dei fabbricati possa essere trasferita solo con contestuale destinazione a pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso Comune ad eccezione di espressa previsione contenuta nella convenzione stipulata con il Comune, ovvero quando quest'ultimo abbia autorizzato l'atto di cessione, mentre per quelli destinati a pertinenza di immobili privati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse viene preclusa la possibilità di cederli separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale.

La norma ha carattere ordinamentale e non comporta effetti negativi sulla finanza pubblica.

Art. 11 - Semplificazione in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico, "bollino blu" e apparecchi di controllo della velocità

Commi da 1 a 6: recano disposizioni sulle abilitazioni alla guida e in materia di circolazione stradale che, avendo carattere ordinamentale, non determinano nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Commi da 6 a 6-sexies: introdotti nel corso dell'esame della Camera dei deputati, recano disposizioni di carattere ordinamentale, limitandosi a definire gli ambiti e le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada, rimettendo alle determinazioni degli Stati membri dell'Unione Europea alcune scelte discrezionali.

Il Regolamento è stato attuato solo con atti amministrativi e quindi non si è intervenuti sulle scelte discrezionali consentite agli Stati membri (estensione ambito di applicazione anche per chi esercita con veicoli di massa inferiore alle 3,5 tonnellate, limitazioni al gestore dei trasporti, ecc.).



In particolare, si evidenzia che se non si intervenisse per ampliare il campo di applicazione del Regolamento CE 1071/2009 per comprendere anche le imprese con veicoli pari o al di sotto di 3,5 tonnellate di massa complessiva (fino ad 1,5 tonnellate), si liberalizzerebbe il settore in modo preoccupante in quanto non sarebbe più richiesto il rispetto di requisiti di idoneità finanziaria e professionale per gli autotrasportatori per conto terzi che esercitano con veicoli pari o inferiori a 3,5 tonnellate. In pratica si avrebbero in circolazione circa 300.000 veicoli per il trasporto di merci per conto terzi (quasi il 50% del totale) senza alcuna garanzia della professionalità dell'impresa e dei conducenti, con una percorrenza di oltre 10 miliardi di veicoli*km all'anno (circa il 30% del totale).

Inoltre, tenuto conto della forte concorrenza con le imprese che esercitano con veicoli di massa superiore, la necessità di verificare l'idoneità professionale e finanziaria di tali imprese è rafforzata dal fatto che le stesse sono già escluse dall'ambito di applicazione della normativa sociale europea (normativa sul lavoro e sui tempi di guida e di riposo).

La presente normativa, pertanto, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1071/2009, definisce le disposizioni per le scelte che il Regolamento stesso rimette alle determinazioni degli Stati membri e con le quali dare almeno un minimo assetto alla nuova normativa, tale da consentire il regolare funzionamento del settore.

La norma, in particolare, evita di introdurre nuovi obblighi o oneri aggiuntivi per le imprese e per i soggetti pubblici e privati interessati, salvaguardando - ove consentito dalla nuova normativa comunitaria - la previgente disciplina in materia di accesso alla professione recata dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, di recepimento della direttiva 96/26/CE abrogata dal Regolamento (CE) n. 1071/2009.

L'opportunità di mantenere la disciplina previgente, in particolare, emerge per:

- ambito di applicazione della disciplina – esteso per attività svolta con autoveicoli con massa complessiva a pieno carico superiore alle 1,5 tonnellate (anziché 3,5 come da Reg. 1071/09). Nello stesso tempo – anche in relazione alle modalità già poste in essere da diversi Paesi dell'Unione Europea – sono state previste semplificazioni per le imprese che esercitano solo con veicoli leggeri: frequenza di un corso senza esame per la capacità professionale (comma 6 bis), minori vincoli per l'accesso al mercato (comma 6 quinquies).

- Gestore dei trasporti – è previsto che il gestore (sia esso interno all'impresa o esterno) possa dirigere una sola impresa (comma 6 quater). Tale previsione si rende necessaria per evitare il fenomeno di prestanome e per responsabilizzare i piccoli autotrasportatori anche mono veicolari che altrimenti potrebbero proseguire le attività senza una idonea preparazione professionale con i conseguenti rischi per la sicurezza e la regolarità della circolazione;

Con l'occasione l'emendamento interviene per risolvere una annosa questione inerente migliaia di imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori senza però possedere alcun veicolo. Tali imprese, ovviamente, svolgono il solo ruolo di intermediatore.

Poiché il Regolamento (CE) n. 1071/2009 prevede il nuovo requisito dello "stabilimento" per il quale l'impresa di autotrasporto deve avere una sede stabile e veicoli, è previsto che, superati i



termini stabiliti per regolarizzare la posizione delle imprese in conformità con le previsioni del Regolamento comunitario, le imprese senza veicoli saranno automaticamente cancellate dal Registro nazionale e dall'Albo degli autotrasportatori e non potranno quindi più operare (comma 6-ter).

Da ultimo, il comma 6-sexies modifica, aggiornandola, la attuale normativa inerente l'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, rendendo obbligatorio il possesso di veicoli più ecologici (Euro 5) rispetto a quanto all'epoca previsto.

Dalle suddette disposizioni, aventi carattere ordinamentale, pertanto, non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 7: autorizza, qualora da ciò derivi un minor onere per il bilancio dello Stato, il CCISS all'affidamento in concessione dei servizi di produzione, distribuzione e trasmissione sui canali radiofonico e televisivo delle informazioni sul traffico e sulla viabilità, intendendo, in tal modo, perseguire obiettivi di contenimento strutturale della spesa pubblica nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici, di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e mutuo riconoscimento.

La liberalizzazione del settore è inoltre suscettibile di produrre significativi benefici in termini di maggiore e più capillare diffusione delle informazioni di traffico certificate dal CCISS e, conseguentemente, vantaggi tangibili per l'intero settore della sicurezza e regolarità della circolazione stradale.

La disposizione consente quindi un risparmio di spesa che tuttavia, prudenzialmente, non viene quantificato.

Comma 8: prevede che, a decorrere dall'anno 2012, il controllo obbligatorio delle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli e dei motoveicoli, il c.d. "bollino blu", sia effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria periodica del mezzo.

Pertanto, come si può evincere dall'art. 8 della Direttiva ministeriale in data 7 luglio 1998 (direttiva sul controllo dei gas di scarico dei veicoli - bollino blu - ai sensi dell'art. 7 del Nuovo codice della strada, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1998, n. 175), la corresponsione dell'importo teso ad ottenere tale attestazione costituisce remunerazione per una prestazione.

Pertanto, venendo meno il servizio, non si determinano nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Commi 9 e 10: trattasi di disposizioni volte ad introdurre una semplificazione della disciplina dei controlli; pertanto, non si rilevano effetti per la finanza pubblica.



Art. 21-bis - Disciplina sanzionatoria per le esercitazioni di guida in autostrada o su strade extraurbane principali

La disposizione interviene nella materia concernente le esercitazioni di guida in autostrada o su strade extraurbane principali, nonché quelle in condizione di visione notturna, a seguito delle modifiche da ultimo adottate ad opera della legge n.120/10. In particolare, l'articolo 16, comma 1, lettera a) della citata legge ha previsto che il minore autorizzato ad esercitarsi alla guida possa procedere alla guida, accompagnato da un accompagnatore, *“solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizioni di visione notturna, presso un'autoscuola con istruttore abilitato ed autorizzato”*, mentre l'articolo 20, comma 2, lettera b), ha altresì previsto che per l'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B sia obbligatorio *“effettuare esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizioni di visione notturna presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato”*, demandando a decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la disciplina e le modalità di svolgimento delle predette esercitazioni.

Tanto premesso, in sede di predisposizione del predetto decreto si è constatato che, a fronte di particolari condotte che, nella salvaguardia della sicurezza della circolazione, si riterrebbe opportuno prescrivere, non sussiste previsione di sanzione alcuna che, d'altro canto, non potrebbe essere introdotta con decreto del Ministro.

Pertanto, la nuova disposizione interviene nella materia, introducendo, al comma 1, un regime sanzionatorio per il minore che, ai sensi del DM n. 213/2011, si eserciti nella cd. *“guida accompagnata”*: poiché già il dettato di cui all'articolo 115, co. 1-quater, CdS prescrive che, in tali ipotesi di guida, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore, il comma in esame si limita a prevedere il divieto di circolazione in autostrada su terza corsia.

Il comma 2 è, invece, dedicato all'introduzione di un regime sanzionatorio per il caso in cui un titolare del cd. *“foglio rosa”* si eserciti in autostrada o su strade extraurbane principali. Ribadito il divieto di transitare sulla terza corsia, dispone anche che, durante le esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane, non possa prendere posto sul veicolo altro passeggero, oltre alla persona in funzione di istruttore. Tale divieto – tuttavia – non sussisterebbe quando le esercitazioni siano svolte su veicoli muniti di doppi comandi (ovvero i veicoli in dotazione alle autoscuole): la ratio è da ricercarsi nel presidio di sicurezza apprestato dai doppi comandi, oltre che dalla natura professionale dell'accompagnatore.

Dalle predette disposizioni non derivano nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica anzi, al contrario, dalla stessa potrebbero derivare maggiori entrate, scaturenti dalla potenziale applicazione di sanzioni che non è, allo stato, possibile quantificare neanche in via previsionale, trattandosi di entrate solo eventuali.



Art. 12 - Semplificazione procedimentale per l'esercizio di attività economiche e segnalazione certificata di inizio attività in caso di esercizio congiunto dell'attività di estetista, anche non prevalente, con altre attività commerciali

La disposizione riconosce la facoltà a Regioni, Camere di commercio industria agricoltura e artigianato, comuni e loro associazioni e agli altri soggetti ivi indicati, di stipulare convenzioni per attivare percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le iniziative ed attività delle imprese sul territorio, in ambiti delimitati e a partecipazione volontaria, anche mediante deroghe alle procedure ed ai termini per l'esercizio delle competenze facenti esclusivamente capo ai soggetti partecipanti, dandone preventiva ed adeguata informazione pubblica.

Si prevede, altresì, l'adozione da parte del Governo di uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, volti a semplificare i procedimenti amministrativi concernenti l'attività di impresa, secondo specifici principi e criteri direttivi, consistenti: a) nella semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative; b) nella previsione di forme di coordinamento, anche telematico, attivazione e implementazione delle banche dati consultabili tramite i siti degli sportelli unici comunali; c) nell'individuazione delle norme da abrogare a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti e di quelle tacitamente abrogate ai sensi della vigente normativa in materia di liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese.

Negli stessi regolamenti sono individuate le attività sottoposte ad autorizzazione, a SCIA con asseverazioni o SCIA senza asseverazioni ovvero a mera comunicazione e quelle del tutto libere.

Il comma 4-bis dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame il comma 2 dell'art. 10 del decreto-legge 7/2007 si applica anche in caso di esercizio congiunto dell'attività di estetista con altra attività commerciale a prescindere dal criterio della prevalenza. Si ricorda che il citato comma 2 prevede che le attività di acconciatore e di estetista sono soggette alla sola segnalazione certificata di inizio attività, da presentare allo sportello unico del comune e non sono subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale, facendo comunque salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari.

Restano escluse dall'applicazione dell'articolo in parola i servizi finanziari come definiti dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 59/2010, nonché i procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici e di tabacchi lavorati, per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano.

Trattandosi di norme di carattere procedimentale, non si rilevano effetti negativi per la finanza pubblica.



Art. 12-bis - Riduzione degli oneri delle comunicazioni a carico dei comuni

La disposizione prevede che, al fine di semplificare l'attività dei responsabili finanziari degli enti locali e ridurre la duplicazione delle comunicazioni dei dati correlati alla gestione contabile, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono adottate nuove modalità per le comunicazioni obbligatorie di dati a carico dei comuni nei confronti di altre amministrazioni pubbliche, finalizzate all'utilizzo di un unico modulo per la trasmissione dei dati, da comunicare a soggetti diversi appartenenti alla pubblica amministrazione.

Dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto essa è volta a semplificare l'attività dei responsabili finanziari degli enti locali e la duplicazione dei dati correlati alla gestione contabile e, pertanto, priva di effetti negativi per la finanza pubblica.

Art. 13 - Modifiche al T.U.L.P.S.

L'articolo introduce modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), volte a semplificare le procedure di autorizzazioni in merito a talune attività, di competenza della Questura, mediante la previsione di un periodo più lungo di validità delle licenze ovvero sostituendo le stesse con una mera comunicazione, come nel caso dell'apertura di agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili.

Nel dettaglio, è stata prolungata la validità di alcune autorizzazioni, quali l'autorizzazione di polizia (prolungata da un anno a tre anni); il porto d'armi (validità annuale salva diversa disposizione legislativa), l'autorizzazione alla detenzione delle sostanze esplosive (validità triennale), nonché dell'iscrizione nel registro delle attività commerciali in materia di prodotti audiovisivi (validità triennale in luogo della validità annuale). Inoltre, sono state eliminate numerose previsioni ritenute ormai non più necessarie a salvaguardare esigenze di sicurezza, quali il divieto di rilascio di autorizzazioni di polizia a chi non abbia rispettato l'obbligo di provvedere all'istruzione dei figli; l'obbligo della licenza per la vendita di bevande alcoliche nei circoli privati; l'obbligo di denuncia al prefetto dell'apertura e della chiusura delle fabbriche o dei depositi di essenze per la confezione delle bevande alcoliche; la licenza del questore per le agenzie di recupero dei crediti; la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza del regolamento di gioco per le gare sportive e l'avviso alla medesima autorità per lo svolgimento di attività sportive con carattere educativo; la licenza per lo svolgimento, nei pubblici esercizi, di spettacoli di qualsiasi genere; la determinazione da parte del sindaco degli orari di apertura degli esercizi pubblici.

Le disposizioni, avendo natura ordinamentale, non comportano effetti finanziari negativi, determinando al contrario una riduzione degli adempimenti a carico dell'amministrazione.



Art. 14 – Semplificazione dei controlli sulle imprese

La disposizione detta i principi cui deve ispirarsi l'attività delle pubbliche amministrazioni in materia di controlli sulle imprese, ad esclusione dei controlli in materia fiscale e finanziaria, per i quali continuano ad applicarsi le normative vigenti.

Tali principi sono essenzialmente la semplicità, la proporzionalità rispetto alla tutela del rischio ed il coordinamento dell'azione svolta dai diversi livelli dell'amministrazione pubblica (statale, regionale e locale).

La razionalizzazione del sistema dei controlli sulle imprese è volto a garantire la semplicità e la proporzionalità degli stessi e di favorirne lo svolgimento in un clima più collaborativo.

A tal fine, il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i suddetti controlli, nel rispetto dei principi di proporzionalità rispetto al rischio, coordinamento e programmazione, eliminazione dei controlli inutili e soppressione o riduzione dei controlli nei confronti delle imprese in possesso di certificazioni di qualità, collaborazione amichevole con i controllati, informatizzazione di adempimenti e procedure.

È previsto, altresì, l'obbligo per le amministrazioni di pubblicazione della lista dei controlli cui sono assoggettate le imprese sul proprio sito istituzionale e sul sito dedicato ad hoc.

Trattandosi di disposizione essenzialmente programmatica e contenente, in prevalenza, indicazioni di principio, la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 6-bis: introdotto nel corso dell'esame dalla Camera dei deputati, prevede che, nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC), secondo le modalità già previste dall'articolo 43 del DPR n. 445/2000. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le Amministrazioni potranno far fronte agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attuando peraltro modalità di acquisizione dei dati già previste a legislazione vigente.

Art. 15 - Misure di semplificazione in relazione all'astensione anticipata dal lavoro e delle lavoratrici in gravidanza

La disposizione, che contiene misure di semplificazione in merito all'astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si tratta di una semplificazione del procedimento di interdizione al lavoro delle lavoratrici per gravi complicanze della gravidanza, previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, evitando la frammentazione delle fasi



procedimentali fra amministrazioni diverse e riconducendo l'intero procedimento in capo alla ASL.

Infatti, attualmente l'adozione del provvedimento finale da parte delle Direzioni Territoriali del Lavoro è una mera presa d'atto di quanto accertato dalle ASL in sede di visita medica. Pertanto, la fase decisionale del procedimento, coincidendo di fatto con l'accertamento medico, non comporta per le ASL l'utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie aggiuntive.

Art 16 - Misure per la semplificazione dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali, del controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate, per lo scambio dei dati tra Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale

Commi da 1 a 5 - dalle disposizioni relative ai flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto si tratta di interventi di raccordo e di semplificazione tra sistemi informativi già esistenti. In base alla modifica introdotta dalla camera dei deputati, al comma 2 viene previsto che il Ministero del Lavoro presenta una relazione alla Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale sullo stato di completamento del Casellario dell'assistenza. Al comma 3 viene previsto che l'INPS renda note le informazioni di cui al comma 2, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, all'interno del bilancio sociale annuale. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali presenterà, entro il 31 marzo di ogni anno, al Parlamento una "Relazione sulle politiche sociali e assistenziali". È stata poi inserita al comma 4 la emanazione di un decreto per l'attuazione del comma 3 da parte del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Unificata.

Comma 6 e 6 bis - le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché sono volte a consentire l'acquisizione, in via telematica, di dati personali anche sensibili, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni. La norma proposta costituisce, infatti, la base normativa, richiesta dall'articolo 20 del predetto decreto legislativo per il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici ed è volta a ridurre gli adempimenti dei cittadini e delle imprese. Al comma 6-bis è previsto un ampliamento delle notizie di cui all'art. 20, comma 12, del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008, messe a disposizione dall'INPS ai Comuni. Essendo tali informazioni già in possesso dei comuni, la disposizione non determina oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Comma 7 - la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché si inserisce, completandolo, nell'ambito del processo di informatizzazione dei sistemi di pagamento e riscossione da e per le pubbliche amministrazioni centrali e locali e per i loro enti, da ultimo disciplinato dall'articolo 12 della legge 29 dicembre 2011 n. 214, al fine di garantire una maggiore efficienza, efficacia ed economicità all'azione amministrativa e ridurre significativamente gli oneri finanziari.



Comma 8, lett. a) - La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si limita a dare certezza ai termini entro i quali si effettua il recupero delle prestazioni indebitamente corrisposte, limitatamente ai casi in cui già oggi, a normativa vigente, i tempi di acquisizione dei dati da parte dell'INPS non consentono di effettuare il predetto recupero entro il termine di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991.

Comma 8, lett. b) - dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché si inserisce nel processo di informatizzazione dei procedimenti amministrativi, garantendo una maggiore efficienza che si traduce in risparmi di spesa.

Commi 9 e 10 - in riferimento alle controversie in materia di invalidità civile, la norma estende anche al secondo grado di giudizio la facoltà dell'INPS di farsi rappresentare da propri funzionari appositamente delegati. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri, ma anzi permetterà all'Istituto di ottimizzare la gestione del rilevante contenzioso in essere, attraverso un più efficiente utilizzo delle proprie risorse.

Art. 17 - Semplificazione in materia di assunzioni di lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per gli immigrati

La norma consente alle imprese di evitare la duplicazione degli adempimenti contenenti identiche informazioni nei confronti del sistema delle comunicazioni obbligatorie e del Ministero dell'interno. Ai commi 4-bis e 4-ter si sono operate delle soppressioni al DPR n. 445 del 2000 ed al DPR n. 394 del 1999. Al comma 4-quater è specificato che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, volte a semplificare l'acquisizione di certificazioni relative a stati e qualità personale di immigrati extra UE, saranno efficaci dal 1 gennaio 2013 ed al comma 4-quinquies è stabilito che, con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, vengano individuate le modalità per l'acquisizione di ufficio di tutta una serie di certificati. Pertanto, esse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di disposizioni volte a semplificare l'acquisizione della documentazione amministrativa concernente gli immigrati, con conseguenti ricadute organizzative positive in termini di minore aggravio di adempimenti per le strutture amministrative interessate.

Art. 18 - Semplificazione in materia di assunzioni e di collocamento obbligatorio

Commi 1, 1 bis e 2 - le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto sono volte, da un lato, a estendere il regime di semplificazione introdotto dall'articolo 4, comma 2, della legge n. 183/2000 anche al settore dei pubblici esercizi e, dall'altro, ad eliminare ogni problematica interpretativa legata alla compatibilità di tale meccanismo con quanto già previsto dall'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 368/2001. In particolare, al comma 2 è previsto che la comunicazione obbligatoria ai centri dell'impiego da parte del datore di lavoro debba essere effettuata entro il giorno antecedente l'insaturazione del rapporto di lavoro.



Comma 3 - è diretto a semplificare la procedura di comunicazione gravante sul datore di lavoro per le ipotesi di sospensione degli obblighi di avviamento al lavoro dei disabili di cui all'articolo 3 della legge n. 68/1999. Pertanto, anche tale previsione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma è invece suscettibile di comportare una gestione più efficiente delle risorse pubbliche dal momento che più comunicazioni rivolte ad altrettanti uffici provinciali verranno sostituite da una sola comunicazione trasmessa ad un solo ufficio ministeriale.

Art 19 - Semplificazione in materia di libro unico del lavoro

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo volta soltanto a chiarire l'esatta portata di alcune norme sanzionate in materia di libro unico del lavoro.

Art 20 - Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82

L'articolo apporta alcune modifiche al codice dei contratti pubblici ed al relativo regolamento attuativo, con riferimento ai seguenti temi:

Acquisizione della documentazione di gara presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici

A fini semplificatori si prevede che la verifica dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per la partecipazione alle gare di affidamento dei contratti pubblici avvenga essenzialmente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come previsto dalla apposita clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4.

Al riguardo, si rileva che presso l'Autorità è già operante la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita dall'art. 62-bis del codice dell'amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 82/2005, nella quale si prevede debbano confluire i documenti comprovanti il possesso dei requisiti degli operatori economici partecipanti alle gare e pertanto i nuovi adempimenti previsti in capo all'Autorità saranno posti in essere con le risorse strumentali umane e finanziarie di cui l'Autorità già dispone.

Le mutate modalità di verifica dei requisiti di partecipazione alle gare presso la Banca dati da parte delle stazioni appaltanti non comportano nuovi o maggiori oneri in quanto trattasi di adempimenti (verifica presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, anziché mediante acquisizione della documentazione da altre Amministrazioni o dagli operatori economici interessati) che non richiedono l'approntamento di ulteriori attrezzature rispetto alle normali apparecchiature informatiche già in dotazione agli uffici né richiedono personale aggiuntivo rispetto a quello già preposto alle verifiche del possesso dei requisiti attualmente prevista con



differenti modalità; quindi, le nuove modalità di verifica saranno poste in essere dalle stazioni appaltanti mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali di cui già dispongono a legislazione vigente.

Semplificazione dell'affidamento dei servizi finanziari

Si chiarisce in termini semplificatori che i contratti di finanziamento connessi ad operazioni di partenariato pubblico privato rientrano tra quelli esclusi dall'applicazione del codice dei contratti pubblici e dunque per l'affidamento è sufficiente il rispetto dei principi generali (economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità) e l'esperimento di una gara informale tra almeno cinque soggetti.

La disposizione non è suscettibile di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto il meccanismo concorrenziale previsto garantisce comunque all'amministrazione aggiudicatrice di ottenere risparmi di spesa attraverso il confronto tra più offerenti.

Contratti di sponsorizzazione relativi ai beni culturali

Si introducono nel codice dei contratti pubblici disposizioni di carattere procedurale volte ad agevolare l'utilizzo del contratto di sponsorizzazione per la realizzazione di contratti relativi ai beni culturali, stante le difficoltà in termini operativi che si sono riscontrate anche di recente. In particolare è introdotta la distinzione tra la sponsorizzazione "pura", che riguarda solo l'apporto di finanziamento da parte dello sponsor, e la sponsorizzazione "tecnica", estesa alla progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l'intervento a cura e a spese dello sponsor. La norma, avendo carattere procedurale, non è suscettibile di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anzi favorisce il reperimento di risorse private da impiegare per il finanziamento degli interventi sui beni culturali.

Graduazione delle sanzioni interdittive alle imprese e alle SOA

Le disposizioni incidono sul sistema sanzionatorio, limitatamente alle sanzioni interdittive (sospensione dalla partecipazione alle gare per le imprese e sospensione dall'esercizio dell'attività di attestazione per le SOA) e perciò non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Semplificazione del certificato di esecuzione lavori eseguiti dal contraente generale

Al fine di semplificare e coordinare le disposizioni inserite attualmente nell'allegato XXII al codice dei contratti pubblici, relative al certificato lavori eseguiti dal contraente generale e dai terzi, si prevede di disciplinare per intero la materia nel regolamento attuativo del codice, eliminando in tal modo le sovrapposizioni oggi esistenti tra norme di rango primario e norme regolamentari. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Semplificazione del certificato di esecuzione lavori eseguiti all'estero

E' rivisitata in termini semplificatori la disciplina dettata dall'art. 84 del regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici in materia di certificati di esecuzione dei lavori eseguiti all'estero, rilasciati ai fini della qualificazione SOA. Con la disposizione si superano



anche le criticità verificatesi in relazione al rilascio della certificazione in Paesi nei quali, a causa di particolari gravi crisi politico-istituzionali, l'impresa non disponga più di propria rappresentanza prevedendo che, in tali situazioni, si possa fare riferimento alla struttura competente del Ministero degli affari esteri. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art 21 - Responsabilità solidale negli appalti

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo volta soltanto a chiarire la portata di una norma ordinamentale in materia di regime di solidarietà negli appalti. È previsto infatti un nuovo meccanismo che, in caso di procedimento giudiziario, dà la possibilità al committente imprenditore o datore di lavoro di eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo, con obbligo, per il Giudice titolare del procedimento, di accertare la solidarietà di entrambi gli obbligati.

Art 22 - Modifiche alla normativa per l'adozione delle delibere CIPE e norme di salvaguardia delle procedure in corso per la stipula dei contratti di programma con le Società di gestione aeroportuali

Comma 1 - la disposizione estende l'applicazione dell'art. 41, comma 4, del decreto-legge n. 201/2011 a tutte le delibere CIPE, relativamente all'esigenza di prevedere tempi certi per l'adozione delle stesse, con particolare riferimento alla fase di formalizzazione e di trasmissione al presidente del Consiglio dei Ministri. La disposizione non determina effetti per la finanza pubblica.

Commi 2 e 3 - le disposizioni sono volte a chiarire la disciplina transitoria applicabile per la determinazione dei diritti aeroportuali per le procedure in corso nonché a confermare la validità dei contratti di programma già stipulati. Trattandosi di disposizioni procedimentali, non si rilevano effetti finanziari negativi.

Art 23 - Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese

La disposizione si propone di regolamentare, nell'ottica di una maggiore semplificazione, la disciplina dell'autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole medie imprese e per gli impianti non soggetti alle autorizzazioni in materia di autorizzazione integrata ambientale, anche al fine di ridurre gli oneri a carico delle stesse.

Allo scopo di risolvere alcune criticità procedimentali, è stata prevista un'unica autorizzazione per concentrare in un solo titolo abilitativo tutti gli adempimenti cui sono sottoposte le piccole e medie imprese, individuando un unico interlocutore pubblico con il compito di rilasciare l'abilitazione.



È prevista altresì la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, che deve essere sottoposta alla disciplina della Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

La disposizione è inoltre diretta a individuare, con un successivo intervento del Governo e nel rispetto delle indicazioni fornite dal presente articolo, procedure in grado di pervenire ad uno snellimento delle attività, accelerazione e semplificazione delle procedure, assicurando contestualmente una riduzione degli oneri per le imprese interessate e senza effetti negativi per la finanza pubblica.

Art. 24. Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Comma 1 – in ordine alle disposizioni ivi previste, si osserva:

- **lett. a):** la disposizione, prevedendo la possibilità di eventuali proroghe dei titoli abilitativi rilasciati, non comporta oneri per la finanza pubblica, ma consente la prosecuzione dell'introito di canoni di concessione nonché di aliquote di prodotto (royalties) di spettanza statale (4/10% della produzione), generando un saldo attivo;
- **lett. b):** la disposizione prevede una semplificazione per quei provvedimenti di VIA in cui essa opera altresì come AIA nel caso in cui si rientri nel campo di applicazione dell'allegato XII del decreto legislativo n. 152/2006. Trattandosi di norma ordinamentale, peraltro foriera di minori oneri istruttori a carico del gestore, non sussistono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- **lett. c):** i controlli previsti, già contemplati dalla normativa vigente, rientrano nei compiti di istituto dell'ISPRA e degli altri enti coinvolti. Pertanto la norma, semplificando funzioni già disciplinate, non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
- **lett. d):** la norma conferisce espressamente alle Regioni la competenza per il rilascio delle autorizzazioni per l'immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo, indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 109 del decreto legislativo n. 152/2006, al fine di semplificare l'intero processo autorizzatorio riconducendolo all'autorità istituzionale territoriale competente in attuazione del principio generale di sussidiarietà. La disposizione, pertanto, non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto semplifica un procedimento autorizzatorio nel quale le Regioni già svolgono un ruolo essenziale: infatti, allo stato, l'autorizzazione allo scarico in mare dei materiali di escavo da parte dell'autorità competente (oggi, il Ministero dell'ambiente) può essere rilasciata "solo quando è dimostrata, nell'ambito della relativa istruttoria, l'impossibilità tecnica o economica del loro utilizzo ai fini di risarcimento o di recupero o del loro smaltimento alternativo". Queste ultime fattispecie sono state già rimesse alle competenze regionali dall'art. 21 della legge n. 179 del 2001. Con la presente norma verrebbe così a configurarsi un unico sportello per i richiedenti che abbiano ad



operare per l'escavo dei fondali marini, con conseguente semplificazione burocratica e senza sovrapposizioni tra i diversi livelli istituzionali.

- **lett. d-bis):** la norma aggiunge al comma 3 dell'articolo 194, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una disposizione con la quale si prevede l'obbligo per le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti di allegare una dichiarazione dell'autorità del Paese di destinazione diretta a dimostrare che la legislazione vigente sia coerente con il diritto dell'Unione Europea nonché che l'operazione di recupero sia effettuata con procedure analoghe a quelle previste dalla legislazione del Paese di provenienza in materia di rifiuti. La norma, di carattere procedurale, è priva di effetti per la finanza pubblica.

- **lett. e):** la norma prevede che, nelle more dell'aggiornamento della normativa tecnica sugli olii usati, di cui al decreto ministeriale n. 392/1996, le autorità competenti possano autorizzare, nel rispetto della normativa comunitaria, le operazioni di rigenerazione dei predetti olii usati, anche in deroga all'Allegato A – Tabella 3 del predetto decreto. La semplificazione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

- **lett. f):** la disposizione è volta a snellire gli oneri ricadenti sulle imprese della filiera del recupero degli pneumatici e sulla stessa amministrazione, prevedendo, conformemente a quanto già accade per tutti gli altri consorzi di recupero delle diverse tipologie di rifiuti, che la determinazione del contributo ad essi spettante sia determinato dagli operatori, rimettendo tale individuazione agli operatori stessi, fermo restando il rispetto dei criteri e delle voci di costo già individuate dal regolamento statale di riferimento e gli obblighi di informazione e divulgazione in favore degli utenti.

La semplificazione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'eliminazione della fase di approvazione del contributo da parte dell'Autorità competente è suscettibile di comportare risparmi, quantificabili a consuntivo, non solo in termini di tempo e di oneri burocratici per le imprese del settore, ma anche per l'amministrazione, non più tenuta a munirsi di professionalità allo stato non disponibili;

- **lett. f bis):** la disposizione inserisce un nuovo periodo al comma 7 dell'articolo 242 del citato decreto legislativo 152 del 2006 prevedendo, nell'ambito delle procedure operative ed amministrative ivi contemplate che sia valutata, nel caso di interventi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati superiore alla concentrazione di soglie di rischio, l'adozione, da parte del soggetto responsabile, di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia che si siano resi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico scientifico del settore. Si tratta, in ogni caso, di una mera valutazione che non potrà non tenere conto di una preventiva analisi, da parte dei soggetti interessati, dei costi e benefici apportati dalle predette tecnologie. Trattasi di una norma procedimentale priva di effetti finanziari negativi.

- **lett. g):** la norma si pone l'obiettivo di semplificare l'iter istruttorio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), specificando quali siano i soggetti da coinvolgere nel procedimento. La semplificazione proposta non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica;



- lett. h): si tratta di una semplificazione che permette di aggiornare norme tecniche con decreti interministeriali invece che con DPR. La norma si rende necessaria per snellire l'iter di approvazione e aggiornamento delle norme tecniche necessarie all'attuazione delle disposizioni in tema di promozione nell'uso delle fonti rinnovabili, con effetto virtuoso sull'intero settore. Pertanto, trattandosi di una disposizione ordinamentale, non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art 25 - Misure di semplificazione per le imprese agricole

Comma 1 - la disposizione è finalizzata a recepire all'interno del fascicolo aziendale - e a rendere quindi disponibili a tutte le Amministrazioni utenti del SIAN - le informazioni relative allo *status* di imprenditore agricolo, alla dimensione economica e all'impiego di forza lavoro, necessarie all'istruttoria delle domande di accesso agli aiuti PAC, contenute nei sistemi dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS e delle Camere di Commercio. Ciò consentirà anche un risparmio di costi di gestione per l'amministrazione, in termini di raccolta, elaborazione e consultazione delle informazioni in questione, che potrà essere stimato a consuntivo, nonché una notevole semplificazione per gli agricoltori interessati, non più tenuti a presentare i documenti rilasciati dagli Enti di cui sopra.

Si precisa che l'accesso dell'AGEA alle banche dati degli predetti Enti avverrà senza nuovi o maggiori oneri e che i costi per l'Agenzia sono soltanto quelli previsti nell'ambito dell'ordinario funzionamento del SIAN.

Comma 2 - conferma un principio già espresso nell'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo n. 99/2004, secondo cui, grazie alla regolamentazione delle modalità di aggiornamento e consultazione e alla valenza "certificata" dei dati del fascicolo aziendale, si consegue l'eliminazione della duplicazione di documenti e dati oggi presenti presso gli Organismi pagatori, le Regioni, le Camere di Commercio e gli altri enti cui è consentito l'accesso al fascicolo. È altresì previsto che tutti i dati presenti nel fascicolo aziendale elettronico fanno fede nei confronti delle PA, in relazione a tutti i rapporti che l'azienda intrattiene con esse anche tramite i Centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165. Considerato il numero di 1.400.000 aziende agricole coinvolte, il vantaggio per i produttori stessi e le P.A. interessate, ancorché difficilmente valutabile, è comunque consistente, stante anche il fatto che l'attuazione della norma non prevede oneri aggiuntivi per l'AGEA rispetto agli ordinari costi di funzionamento del SIAN.

Comma 3 - la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto richiede esclusivamente l'emanazione di regole generali a cura dell'Organismo di coordinamento e la predisposizione, a cura degli Organismi pagatori, di regole e procedure attuative nell'ambito della loro ordinaria operatività.



Art. 26 - Definizione di bosco e di arboricoltura da legno

Le disposizioni non determinano effetti finanziari negativi in quanto introducono unicamente modifiche alle definizioni di bosco e di arboricoltura da legno, di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, che reca norme dirette a garantire tutela alle aree di interesse paesaggistico

Art 27 - Esercizio dell'attività di vendita diretta

La disposizione è volta a prevedere che la vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante possa essere effettuata, a decorrere dalla data di invio della comunicazione al Comune, da parte degli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in tutto il territorio della Repubblica, per i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

La norma si colloca nell'ottica di una maggiore, semplificazione contribuendo allo snellimento delle procedure adottate in materia e senza, comunque, oneri a carico della finanza pubblica.

Art 28 - Modifiche relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti e al deposito temporaneo

La norma introduce modifiche di carattere procedurale nell'ambito della movimentazione aziendale dei rifiuti. In particolare si prevede l'introduzione di un comma aggiuntivo all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di specificare quando la movimentazione dei rifiuti non deve essere considerata trasporto ai fini della gestione dei rifiuti. Per quanto concerne le integrazioni all'articolo 183, le stesse prevedono, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, la possibilità del deposito temporaneo presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono soci, a fronte del deposito temporaneo nel luogo in cui gli stessi sono prodotti.

La disposizione riveste carattere procedurale e non comporta oneri per la finanza pubblica.

Art 29 - Disposizioni a favore del settore bieticolo-saccarifero

Comma 1 - prevede che i progetti di riconversione del comparto bieticolo-saccarifero, approvati dai Comitato interministeriale di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 2/2006, rivestono carattere di interesse nazionale anche ai fini della definizione e del perfezionamento dei processi autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio. La disposizione, di carattere ordinamentale, è priva di effetti finanziari.

Comma 2 - prevede la possibilità di nominare un commissario ad acta per garantire l'esecutività dei progetti di riconversione del comparto bieticolo-saccarifero. La previsione non reca nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica in quanto viene espressamente previsto che al



commissario non spettano compensi e che ad eventuali rimborsi si provvede nell'ambito delle risorse destinate alla realizzazione dei suddetti progetti.

Art. 30 - Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale

Comma 1, lettera a) - le disposizioni proposte sono volte a semplificare i procedimenti di gestione dei fondi in materia di ricerca industriale (commi da 3-bis a 3-sexies) e internazionale (commi 3-septies e 3-opties, che si limitano a estendere la platea dei soggetti beneficiari e delle attività finanziabili, non dei fondi, in applicazione dei regolamenti comunitari in materia). Stante la natura ornamentale, esse non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 1, lett. b) e c) - si tratta di norme di carattere ordinamentale, che mirano a potenziare la ricerca internazionale, attraverso il riconoscimento, in linea con quanto accade a livello comunitario, quali spese ammissibili (a valere sulle risorse per i progetti) di quelle per la disseminazione dei risultati e per il coordinamento generale e attraverso la previsione di un vincolo di destinazione delle risorse del Fondo agevolazioni ricerca (FAR) ai progetti svolti nel quadro di programmi Ue o di accordi internazionali. Non vi sono pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Comma 1, lett. d) - le disposizioni non comportano maggiori o nuovi oneri; al contrario, esse consentono di ipotizzare riduzioni della spesa connessa al funzionamento del comitato di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 297/99, per effetto della prevista possibilità di "autocertificazione", e comunque permettono il recupero di risorse sul FAR, stante l'eliminazione della valutazione nazionale una volta che i progetti siano stati già vagliati da esperti comunitari (in ogni caso i progetti sono ammessi al finanziamento fino alla concorrenza delle risorse disponibili nell'ambito del riparto del FAR).

Art. 31 - Misure di semplificazione in materia di ricerca di base

Comma 1 - la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitandosi a prevedere una semplificazione consistente nell'effettuazione delle valutazioni dei risultati e delle attività dei progetti di ricerca di base al termine degli stessi progetti (ex post). A tal fine, si prevede che il costo di dette valutazioni gravino sui fondi destinati al finanziamento dei progetti, in piena coerenza con quanto stabilito dall'art. 21, comma 3, l. n. 240 del 2010.

Comma 2 - la disposizione semplifica le procedure di valutazione dei progetti finanziati dal FIRST, sopprimendo il comitato di cui al comma 313 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, per il funzionamento del quale era previsto un onere quantificato ai sensi del successivo comma 315, nel limite massimo di 100.000 euro annui. Tale minore spesa a regime dal 2012 fronteggia la corrispondente riduzione delle accise, conseguente al venir meno - sempre per effetto della soppressione del comma 313, dell'incremento annuo per pari importo delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985 n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.

Comma 3 - la norma, nell'ambito della disposizione sulla "valutazione tra pari per la selezione dei progetti di ricerca" (art. 20 l. n. 240/2010), contempla la soppressione dei riferimenti relativi: a) all'art. 1. commi 814 e 815, l. n. 296/2006, concernenti i comitati di giovani per la ricerca sanitaria; b) ai commi 313, 314 e 315, abrogati con il precedente comma 2; c) ai vincoli di destinazione già esistenti in favore di determinati settori, ambiti di soggetti e finalità. Si recupera tuttavia la finalizzazione del 10% del FIRST in favore di progetti di giovani ricercatori (altrimenti venuta meno per effetto delle abrogazioni di cui al comma 2, con previsione di una procedura per la valutazione dei medesimi più efficiente del precedente iter, maggiormente complicato e oneroso.

Art. 31-bis. - Scuola sperimentale di dottorato internazionale – Gran Sasso Science Institute GSSI

La norma reca un'iniziativa finalizzata al rilancio dell'economia dei territori abruzzesi, colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, mediante la realizzazione, nel territorio aquilano, di un polo di eccellenza internazionale nelle scienze di base denominato Gran Sasso Science Institute (GSSI).

E' prevista una fase sperimentale della durata di tre anni, a decorrere dall'anno accademico 2013-2014, al termine della quale la Scuola potrà avere carattere di stabilità soltanto in caso di valutazione positiva da parte dell'ANVUR e subordinatamente al reperimento delle risorse occorrenti per il finanziamento a regime.

Quanto ai costi per il personale ed il funzionamento, ivi inclusi eventuali costi per strutture e per gli organi, si riportano i seguenti prospetti:

n. studenti	130
n. Professori ordinari o Full Prof	11
n. Professore associato o Ass. Prof	11
n. Ricercatore o Post doc	18
n. Ammin.	6

Costi in MEuro

Studenti	3.9
Personale	5.6
Funzionamento	2.5
Totale	12



La copertura finanziaria dei costi della fase sperimentale, pari a complessivi 12 milioni di euro annui, è assicurata, quanto a 6 milioni, a valere sulle risorse per la ricostruzione post sisma del 6 aprile 2009, previste dall'art. 14, comma 1, del decreto legge n. 39 del 2009, quanto a 6 milioni, a valere sulle risorse destinate alla regione Abruzzo nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione..

Per quanto specificamente concerne il personale:

Personale scientifico

Il personale scientifico del GSI è suddiviso in tre categorie: Professori ordinari o *Full Professor*, *Professori associati o Associate Professor*, *Ricercatori a tempo determinato o Post-Doc*.

Il personale sarà utilizzato temporaneamente secondo quanto previsto dalla Legge Gelmini (240/2010) e dalle disposizioni vigenti, fermo restando che le risorse necessarie sono a totale carico dell'Istituto.

Personale Amministrativo

Le posizioni riguardanti il personale amministrativo possono essere ricoperte, durante i primi tre anni di attività del GSSI, con l'utilizzo di personale già appartenente a Università e Enti Pubblici di Ricerca italiani o con contratti a termine. Resta ferma l'applicazione, per il personale comandato, del trattamento economico e giuridico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, dovendo farsi riferimento, per il trattamento accessorio, al CCNL del personale dell'Università.

Art. 32 - Misure di semplificazione delle procedure istruttorie, valutative, di spesa e di controllo nel settore della ricerca

Comma 1 - la norma è ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche. Infatti, si introduce, in parallelo alla graduatoria già prevista per l'accesso ai fondi del First, l'uso delle graduatorie comunitarie per quei progetti valutati positivamente ma non ammessi al finanziamento comunitario.

Comma 2 - la norma è ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infatti, la norma si limita a dividere il First in due quote, una non superiore all'85% gestita sulla base della previgente normativa e una non inferiore al 15% destinata ai progetti di cui al comma 1.

Comma 3 - la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i compensi in essa previsti a favore della costituzione e del funzionamento delle commissioni di esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica e professionale ed in presenza di specifiche e significative responsabilità, anche di carattere patrimoniale, anche per ciò che concerne i compensi, ricadono sul finanziamento previsto e da assegnare ai progetti di ricerca.



Art 33 - Aspettativa per l'attribuzione di borse di studio, di assegni o altre forme similari di sovvenzione della Unione Europea o internazionali e semplificazioni per la ricerca

Comma 1 - la norma, consente ai ricercatori degli enti pubblici di ricerca e delle università, destinatari di borse di studio, di assegni o altre forme similari di sovvenzione della Unione Europea o internazionali, di poter essere collocati in aspettativa senza assegni, su richiesta, per la durata delle borse di studio, di assegni o altre forme similari di sovvenzione, continuando il rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro (o amministrazione di appartenenza). L'invarianza finanziaria a carico della finanza pubblica e del bilancio dell'ateneo viene garantita, atteso che il trattamento retributivo del ricercatore rimane a carico della borsa di studio, dell'assegno o altre forme similari di sovvenzione della Unione Europea o internazionali.

Comma 2 - la norma intende disciplinare l'istituto dell'aspettativa di cui al comma 1, limitatamente agli aspetti previdenziali, richiamando l'art. 23-bis del decreto legislativo n. 165/2001, e ha pertanto contenuto ordinamentale. La stessa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art 34 - Riconoscimento dell'abilitazione delle imprese esercenti attività di installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti negli edifici

La norma non comporta effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica, in quanto è volta a meglio esplicitare l'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, chiarendo che le imprese abilitate all'attività di installazione di impianti all'interno degli edifici esercitano tale attività, alle condizioni indicate dal citato articolo, per tutte le tipologie di edifici indipendentemente dalla destinazione d'uso.

Art 35 - Disposizioni in materia di controllo societario e di trasferimento e conferimento delle funzioni ai magistrati ordinari

Commi 1 e 2 - recano nuove norme in materia di controllo societario mediante la soppressione della possibilità che, nelle società per azioni, le funzioni del collegio sindacale siano affidate ad un sindaco unico ove ricorrano le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata (comma 1) e la previsione della facoltà, per le società a responsabilità limitata, di nominare un organo di controllo o revisore anche monocratico, con applicazione, in tal caso, delle disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni (comma 2). Le disposizioni sono di carattere ordinamentale e, pertanto, sono prive di riflessi sulla finanza pubblica.

Comma 2-bis: introdotto durante l'esame da parte della Camera dei deputati, reca una disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010221, con il quale è stata resa onorifica la partecipazione agli organi collegiali degli enti che ricevono contributi a carico della finanza pubblica, nonché la titolarità degli organi medesimi, e, nel contempo, si è stabilito che tale partecipazione o titolarità possano dar luogo solo al rimborso



delle spese sostenute (ove previsto dalla normativa vigente) e che gli eventuali gettoni di presenza (anche essi solo se già previsti) non debbano superare l'importo di 30 euro per seduta giornaliera. Il comma 2-bis in esame precisa che il carattere onorifico in questione non si applica agli organi costituiti dai collegi dei revisori dei conti e sindacali, nonché dai revisori dei conti.

Si evidenzia che il rapporto che si instaura tra l'ente ed i componenti dei collegi dei revisori dei conti, revisori dei conti o, più in generale, con gli organi di controllo contabile, può essere assimilato ad un rapporto di natura contrattuale non sottoponibile alla gratuità dell'incarico.

Infatti, l'attività svolta dal revisore dei conti e dai componenti dei collegi dei revisori dei conti e sindacali, di natura prettamente tecnica, si sostanzia in una prestazione d'opera a cui corrisponde una controprestazione economica.

Ciò stante, il mancato esplicito riferimento della norma in esame agli organi di controllo contabile ha generato dubbi interpretativi e difformità di trattamento nei confronti di soggetti che svolgono la medesima funzione e che ricadono in fattispecie similari.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo volta a evitare dubbi interpretativi in ordine all'ambito applicativo dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 78/2010, in relazione al quale erano stati scontati risparmi di spesa.

Comma 3 - reca l'interpretazione autentica della disposizione di cui all'articolo 194 del Regio decreto n. 12 del 1941, sull'ordinamento giudiziario, la quale - salvo quanto stabilito dal successivo articolo 195 e per il conferimento delle funzioni direttive apicali di legittimità - si interpreta nel senso che il rispetto del termine (di tre anni) per disporre il trasferimento ad altra sede o l'assegnazione ad altre funzioni, è richiesto per tutti i trasferimenti o conferimenti di funzioni, anche superiori o comunque diverse da quelle ricoperte, dei magistrati ordinari. La disposizione, essendo di natura ordinamentale, non determina effetti finanziari.

Comma 4 - la disposizione, che sostituisce l'art. 195 del R.D. n. 12 del 1941, è volta a precisare le figure della magistratura cui non si applicano le disposizioni degli artt. 192 e 194 del medesimo regio decreto, in materia di assegnazione alle sedi. Anche in tal caso, si tratta di una norma ordinamentale, priva di effetti sulla finanza pubblica.

Art 36 - Privilegio dei crediti dell'impresa artigiana

La norma modifica il vigente art. 2751-bis, comma 1, n. 5), del codice civile, specificando, in sostanza, che, al fine di determinare i crediti assistiti da privilegio generale sui mobili, per impresa artigiana occorre fare riferimento alla definizione della stessa recata dalle disposizioni legislative vigenti. Si tratta, dunque, di norma avente solamente funzione ordinamentale e che non comporta effetti per la finanza pubblica.



Art 37 - Comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese

La norma conferma l'obbligo, per le imprese costituite in forma societaria, di comunicare - quando presentino domanda iscrizione nel Registro delle imprese - il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009, prevedendo l'irrogazione di sanzioni qualora le predette imprese non vi provvedano. Da tale previsione non derivano effetti finanziari a carico degli enti pubblici, trattandosi di adempimenti, peraltro di entità eventuale o comunque trascurabile, su soggetti estranei alle pubbliche Amministrazioni.

Art 38 - Semplificazione degli adempimenti per la tenuta dei gas medicinali

L'articolo detta disposizioni di semplificazione in materia di tenuta dei gas medicinale che, essendo di natura procedimentale, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art 39 - Soppressione del requisito di idoneità fisica per avviare l'esercizio dell'attività di autoriparazione

La disposizione, di carattere ordinamentale, non determina effetti finanziari per la finanza pubblica.

Art. 40 - Soppressione del vincolo in materia di chiusura domenicale e festiva per le imprese di panificazione di natura produttiva

La disposizione è volta a consentire alle imprese di panificazione l'apertura anche nei giorni domenicali e festivi. La stessa, pertanto, non produce effetti sulla finanza pubblica.

Art. 41 - Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande

La disposizione semplifica l'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, richiedendo semplicemente la segnalazione di cui all'articolo 19 della legge n.241 del 1990 (SCIA) e non necessita più del possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali previsti dal comma 6 dell'articolo 71 del decreto legislativo 59 del 2010. La disposizione, pertanto, non ha effetti sulla finanza pubblica.



Art. 42 - Razionalizzazione delle misure di sostegno finanziario per gli interventi conservativi sui beni culturali

La norma novella l'articolo 31 del codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42 del 2004), concernente gli interventi conservativi volontari, il quale prevede che, in sede di autorizzazione ai sensi dell'articolo 21 dello stesso codice, il restauro e gli altri interventi conservativi su beni culturali ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, il soprintendente si pronuncia, a richiesta dell'interessato, sull'ammissibilità dell'intervento ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37.

Il nuovo comma 2-bis stabilisce che l'ammissione dell'intervento autorizzato ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 è disposta dagli organi del Ministero in base all'ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

La disposizione, pertanto, non comporta effetti finanziari, determinando anzi un meccanismo di salvaguardia che consente di predeterminare annualmente, con decreto, l'ammontare delle risorse disponibili, in base alle quali poter disporre l'ammissione dell'intervento autorizzato ai contributi statali.

Art. 43 - Semplificazioni in materia di verifica dell'interesse culturale nell'ambito delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico

Si tratta di norma volta a consentire che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze possano essere definitive modalità tecniche, anche informatiche, per accelerare le procedure di verifica dell'interesse culturale per i beni - aventi più di 50 anni se mobili o più di 70 se immobili e che presentino potenziale interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico - appartenenti ad enti pubblici o a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, nonché per i beni della Difesa oggetto di dismissione.

La disposizione non reca nuovi o maggiori oneri, il quanto le amministrazioni interessate potranno effettuare gli adempimenti ivi previsti con le risorse disponibili a legislazione vigente; anzi, la norma si prefigge di ridurre i tempi dei procedimenti amministrativi, con una diminuzione dei relativi oneri, in termini di minor impiego di risorse umane e di maggiore efficienza, ad esempio, nel caso di velocizzazione delle dismissioni a titolo oneroso di beni non aventi interesse culturale.

Art. 44 - Semplificazioni in materia di interventi di lieve entità

Prevede l'emanazione, entro un anno, di disposizioni modificative ed integrative al regolamento concernente le procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in



relazione ad interventi di lieve entità, al fine di rideterminare e ampliare le ipotesi di tali tipologie di interventi, nonché allo scopo di operare ulteriori semplificazioni procedurali.

L'articolo non comporta effetti finanziari negativi per la finanza pubblica in quanto si tratta di norma non innovativa e diretta ad introdurre un'accelerazione ad adempimenti già previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali (articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), nella prospettiva di semplificare ulteriormente i procedimenti amministrativi autorizzati in questione.

Art 45 - Semplificazioni in materia di dati personali

Prevede che il trattamento dei dati giudiziari è consentito, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, anche quando è effettuato in attuazione di protocolli d'intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata stipulati con il Ministero dell'interno o con i suoi uffici periferici. Trattandosi di norma-ordinamentale, non comporta effetti finanziari negativi a carica della finanza pubblica.

Art 46 - Disposizioni in materia di enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa e di Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti

Comma 1 - la previsione, disponendo l'eventuale trasformazione degli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa in soggetti di diritto privato ai sensi dell'articolo 2, comma 634 e seguenti della legge n. 244/2007, tende a una più efficiente organizzazione dello svolgimento delle funzioni già assegnate ai soggetti pubblici da trasformare, che comunque dovrà avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 2 - sottrae il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti dall'applicazione delle vigenti norme in materia di soppressione degli organi collegiali delle pubbliche amministrazioni e di riduzione dei relativi componenti, al fine di assicurare il necessario coordinamento con le associazioni dei consumatori e degli utenti in merito all'attuazione delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche amministrazioni (compito già svolto dal predetto Consiglio ai sensi della normativa vigente). Viene esplicitamente specificato che sono fatti salvi i risparmi di spesa già conseguiti e il carattere gratuito degli incarichi dei componenti. La disposizione, pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Titolo II - Disposizioni in materia di sviluppo

Art. 47 - Agenda digitale italiana

Comma 1 – la disposizione, vista la natura programmatica, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 2 – al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi strategici previsti al comma 1, è istituita una cabina di regia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La cabina di regia sarà quindi costituita nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali proprie delle Amministrazioni coinvolte.

Commi 2-bis e 2-ter - definisce gli obiettivi che, nel quadro dell'Agenda digitale europea, la Cabina di regia deve perseguire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 2-quater – la norma è ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche. Infatti, si dispone che i servizi di accesso all'ingrosso di rete fissa nel mercato delle telecomunicazioni devono essere offerti agli operatori concorrenti in maniera disaggregata. Il prezzo di tale servizio deve indicare separatamente il costo della prestazione dell'affitto della linea ed il costo delle attività accessorie.

Art. 47-bis - Semplificazione in materia di sanità digitale

La disposizione di fatto riprende, anche se in modo più esteso, il contenuto dell'articolo 6, comma 2, lettera d), numeri 1 e 2 del decreto legge n. 70 del 2011, convertito dalla legge n. 106 del 2011, il quale prevede l'obbligo per le aziende sanitarie del SSN di rendere disponibili referti medici digitali tramite web, posta elettronica certificata, o altro canale digitale, nonché consentire pagamenti online delle prestazioni effettuate.

La disposizione in argomento, pertanto, prosegue il percorso intrapreso già con il citato decreto legge n. 70 del 2011, nell'ottica della semplificazione delle relazioni dei cittadini con il sistema sanitario nazionale e di accelerazione del percorso volto alla razionalizzazione e dematerializzazione delle procedure, prevedendo un insieme di servizi innovativi volti a migliorare l'accessibilità dei cittadini ai servizi sanitari. Tale risultato è conseguibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attraverso l'utilizzo delle stesse infrastrutture realizzate per l'offerta dei servizi previsti dal citato articolo 6, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 70 del 2011, implementando ulteriori funzioni volte a rendere disponibili i servizi previsti dalla presente disposizione.



Art. 47-ter – Digitalizzazione e riorganizzazione

L'applicazione delle disposizioni dettate dal presente articolo, che integrano l'art. 15 del DLgs 82/2005 determinano risparmi, quantificabili a consuntivo, in quanto si prevede che le funzioni legate alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (funzioni ITC) nei comuni siano obbligatoriamente ed esclusivamente esercitate in forma associata da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole ed il comune di Campione d'Italia, con conseguente realizzazione di economie di scala derivanti da una più efficiente gestione delle funzioni ITC.

Art. 47-quater – Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni

L'articolo prevede, modificando il comma 3 dell'articolo 57-bis del codice dell'amministrazione digitale, che le amministrazioni aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale secondo le indicazioni di DigitPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.

La disposizione, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le Amministrazioni potranno far fronte agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art 47-quinquies - Organizzazione e finalità dei servizi in rete

La norma, prevede che dal 2014, le pubbliche amministrazioni utilizzino esclusivamente i canali e i servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata per l'uso dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fidejussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni o per gli atti, comunicazioni o servizi dagli stessi resi, fatta salva la possibilità di stabilire alcune deroghe al principio di esclusività. E' prevista l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata, che stabilisca tali deroghe e le eventuali limitazioni al principio di esclusività, anche al fine di escludere l' insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 47-sexies - Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica

La norma introduce la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato, per la validità delle istanze e delle dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni.



Da tale previsione non discendono oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di una mera semplificazione procedimentale.

Art 48 - Dematerializzazione di procedure in materia di università

Comma 1 - in relazione a quanto previsto dal presente comma, che introduce l'articolo 5-bis alla legge 2 agosto 1999, n. 264, si fa presente che:

a) è gli operativo presso il Miur il portale "Universo" (<http://universo.miur.it>), che permette agli studenti di procedere con la pre-iscrizione per via informatica la quale si conclude direttamente presso le segreterie dei singoli atenei. Inoltre, utilizzando le informazioni già inserite dagli atenei nella "Banca dati dell'offerta formativa", il Miur è in grado di produrre un portale in cui sono inserite, in italiano e in inglese, le informazioni relative ai corsi di studio di tutte le università italiane. A tal fine, si precisa che la realizzazione del sistema informativo del Ministero per la missione "università" è affidata ai consorzi interuniversitari di calcolo, allo scopo finanziati mediante destinazione agli stessi di una quota del Fondo per il funzionamento ordinario (FFO) delle università. Alcuni degli interventi previsti per il sistema informativo, di minore priorità rispetto a quelli richiesti dalla norma che si propone, verranno ripianificati, prevedendone comunque la realizzazione.

b) per quanto concerne le procedure di verbalizzazione elettronica degli esami, le università dovranno dotarsi di un software applicativo che deve svolgere semplici operazioni di scrittura, di registrazione e di memorizzazione. Diverse università hanno già adottato modalità informatiche per la gestione della procedura di esame, traendone vantaggi in termini di semplificazione organizzativa nonché di riduzione dei costi di archiviazione e di comunicazione (ad esempio, spese per locali e per consumi intermedi). Le poche università che non avessero ancora pienamente realizzato idonei sistemi informativi potranno provvedervi mediante una razionalizzazione delle spese nell'ambito della propria autonomia di bilancio, atteso che la norma ha un'incidenza finanziaria minima.

Pertanto, le disposizioni del presente articolo non sono suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le attività ivi previste, come esplicitato al comma 2, potranno essere realizzate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Dalla Camera dei deputati sono state introdotte nuove disposizioni in materia di anagrafe nazionale degli studenti, le quali prevedono che, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, le università possano accedere all'anagrafe nazionale degli studenti per verificare la veridicità dei titoli autocertificati. Tale previsione (comma 1-bis) non aggiunge nuovi compiti, bensì consentirà di semplificare le procedure informatiche oggi in uso che prevedono complessi sistemi per l'anonimizzazione e l'incrocio di dati anonimizzati estratti dall'anagrafe in questione. La norma, quindi, potrebbe potenzialmente consentire risparmi di spesa, comunque prudenzialmente non quantificati, conseguenti alla riduzione delle dimensioni del patrimonio



informativo oggetto di manutenzione. Pertanto, non si verificheranno nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

Si prevede, altresì, che a decorrere dall'anno accademico 2013-2014 la verbalizzazione e la registrazione degli esiti degli esami, di profitto e di laurea, siano sostenuti con modalità informatiche senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art 49 - Misure di semplificazione e funzionamento in materia di università

Comma 1 – introduce modifiche di carattere ordinamentale alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, che non comportano nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, si fa presente quanto segue:

- **lett. b)**: reca una modifica di mero coordinamento concernente l'attività di tutorato e di didattica integrativa dei ricercatori a tempo indeterminato e ad altre figure professionali ed elimina il periodo che consentiva, ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, di considerare l'apporto dei professori a tempo definito in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno reso nell'ateneo di appartenenza. Si tratta di una norma di rigore che mira ad assicurare l'ordinaria attività del docente nell'ateneo di appartenenza eliminando il rischio che si debba ricorrere ad altre modalità di copertura delle esigenze didattiche. Pertanto non solo non genera nuovi oneri ma concorre a tutelare il sistema dall'insorgenza degli stessi;

- **lett. c)**: elimina la disposizione che prevedeva la possibilità di uno scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti e limita le procedure di mobilità interregionale dei professori a coloro che prestano servizio presso sedi soppresse e non presso corsi di laurea soppressi, in quanto, in questo caso, possono utilmente essere ricollocati presso altri corsi di laurea dell'ateneo. Anche in questo caso si tratta di norme che non solo non generano nuovi oneri ma introducono elementi di rigore a tutela del sistema, anche sotto il profilo finanziario;

- **lett. f)**: introduce un mero coordinamento formale del testo e pertanto non ha effetti finanziari;

- **lett. h)**: propone una maggiore pubblicità per il procedimento di chiamata, attraverso la pubblicizzazione dei bandi in Gazzetta Ufficiale, ed amplia la platea di coloro che possono accedervi, richiedendo l'appartenenza al macrosettore e non al solo settore concorsuale. Inoltre, modifica le disposizioni concernenti il finanziamento della chiamata di professori o di contratti di ricerca da parte di soggetti diversi dall'università, facendo riferimento non solo alla durata delle convenzioni ma soprattutto alla copertura dei costi nel periodo considerato dalla norma [importo non inferiore al costo quindicennale per i professori e per i titolari dei contratti di tipo b), che hanno diritto ad essere valutati ai fini dell'inquadramento nel ruolo dei professori associati; importo e durata non inferiori a quella del contratto per i titolari dei contratti di tipo a)]. Si tratta pertanto di una norma di garanzia della copertura dei costi. Infine, amplia la platea di coloro che possono partecipare a progetti di ricerca nelle università;



- **lett. l):** prevede che le università possono stipulare contratti di cui al comma 1 dell'articolo 23, che sono a titolo gratuito o oneroso, con soggetti di particolare qualificazione. Trattandosi di alta qualificazione, si precisa che l'importo dei contratti, non deve essere inferiore a quello fissato per i contratti, previsti dal comma 2 dello stesso articolo, stipulati per far fronte a specifiche esigenze didattiche, stabiliti con il decreto (DM 21 luglio 2011) concernenti la tipologia dell'attività didattica e integrativa, il numero degli studenti e l'eventuale qualificazione scientifica e/o professionale richiesta nonché le disponibilità di bilancio. La norma non comporta nuovi oneri in quanto chiarisce il termine "coerenza" senza innovare il contenuto.

Sono eliminati inoltre i limiti di reddito previsti dalla norma previgente che non hanno una diretta attinenza con il requisito qualitativo del possesso dell'alta qualificazione. Tale modifica intende superare una criticità evidenziata dal Presidente della Repubblica, in sede di promulgazione della legge n. 240 del 2010. Tali contratti sono attivati comunque nell'ambito delle disponibilità di bilancio degli atenei, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato;

- **lett. m):** amplia la pubblicità dei bandi da ricercatore; inoltre, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che accedono a questi contratti di ricerca a tempo determinato sono collocati in aspettativa, senza assegni né contributi previdenziali, o collocati fuori ruolo;

- **lett. n):** ricomprende fra le procedure da utilizzare per la chiamata di professori associati anche quella relativa alla chiamata di studiosi stranieri o italiani all'estero ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge n. 230/2005, a valere sulle risorse destinate al piano straordinario per la chiamata di professori associati di cui al comma 9 dell'articolo 29. Si tratta solo di un ampliamento della tipologia delle procedure utilizzabili ed è pertanto esclusa la possibilità che le risorse del piano straordinario possano essere utilizzate per l'assunzione di una diversa categoria di personale. Inoltre, per coerenza con l'impianto della legge n. 240 del 2010, che abolisce la figura del ricercatore a tempo indeterminato, viene abrogata la norma che consente di assumere ricercatori secondo le procedure di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210.

Comma 2 - La norma ripristina la possibilità per i docenti universitari di usufruire fino a un massimo di due anni sabbatici ogni decennio per dedicarsi ad esclusive attività di ricerca scientifica in istituzioni di ricerca italiane o internazionali. Si evidenzia che tale possibilità è, in ogni caso, limitata a coloro che non hanno più di trentacinque anni di servizio ed è subordinata alla decisione discrezionale del rettore cui compete la valutazione della compatibilità delle richieste con il funzionamento dell'ateneo anche in relazione all'esigenza di non poter avere incrementi dei costi dei contratti di insegnamento. Pertanto, dall'applicazione della norma non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 3-bis - al fine di consentire il completamento dell'intervento di adeguamento del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato nel primo anno di attività che si chiude con l'anno 2012, è prevista una spesa complessiva di circa 11 milioni di euro relativa ai ricercatori che prenderanno servizio nel corso dell'anno 2012 e alle mensilità residue rientranti nel primo anno di attività di coloro che hanno preso servizio nel corso del 2011. La disposizione trova adeguata copertura finanziaria attraverso la contestuale riduzione, esclusivamente per l'anno 2012, delle risorse previste dall'articolo 29, comma 19, della legge 240/2010 destinate agli scatti triennali attribuiti secondo criteri di merito e valutazione



dell'attività didattica, scientifica e gestionale ai professori e ricercatori universitari. Tale stanziamento (con riferimento all'anno 2012) prevede risorse per 50 milioni di euro che, a seguito della riduzione di 11 milioni di euro proposta, si ridurrebbero a complessivi 39 milioni di euro. Va altresì evidenziato come tali somme provengano da uno stanziamento omogeneo per tipologia di destinazione.

Di seguito, il prospetto dei costi:

Differenza di costo annua (comprensiva oneri a carico ente)				€	8.113,52			
Differenza di costo mensile (comprensiva oneri a carico ente)				€	676,13			
mese assunzione	anno assunzione	ricercatori	mesi 2011 di adeguamento retribuzione	SPESA 2011				
marzo	2010	6	1	€ 4.057				
aprile	2010	4	2	€ 5.409				
maggio	2010	18	3	€ 36.511				
giugno	2010	12	4	€ 32.454				
luglio	2010	8	5	€ 27.045				
settembre	2010	18	7	€ 85.192				
ottobre	2010	88	8	€ 475.993				
novembre	2010	342	9	€ 2.081.117				
dicembre	2010	574	10	€ 3.880.966				
TOTALE		1070		€ 6.628.743				
mese assunzione	anno assunzione	ricercatori	mesi 2011 di adeguamento della retribuzione	SPESA 2011	mesi 2012 di adeguamento della retribuzione	SPESA 2012	SPESA TOTALE	
gennaio	2011	22	11	163.623	1	14.875	178.497	
febbraio	2011	26	11	193.372	1	17.579	210.951	
marzo	2011	264	10	1.784.974	2	356.995	2.141.968	
aprile	2011	10	9	60.851	3	20.284	81.135	
maggio	2011	37	8	200.133	4	100.067	300.200	
giugno	2011	43	7	203.514	5	145.367	348.881	
luglio	2011	28	6	113.589	6	113.589	227.178	



agosto	2011	9	5	30.426	7	42.596	73.022
settembre	2011	77	4	208.247	8	416.494	624.741
ottobre	2011	93	3	188.639	9	565.918	754.557
novembre	2011	108	2	146.043	10	730.217	876.260
dicembre	2011	261	1	176.469	11	1.941.159	2.117.628
TOTALE		978		3.469.881		4.465.139	7.935.019
concorsi in itinere con assunzione prevista nel corso del 2012	Spesa per adeguamento						
897	€ 7.277.825						
SINTESI							
Totale	ricercatori	SPESA					
assunzioni 2010	1070	€ 628.743					
assunzioni 2011	978	€ 935.019					
assunzioni 2012	897	€ 277.825					
TOTALE	2.945	€ 21.841.587					
Importo già stanziato dalla legge 240/10 (art. 29, comma 22)		€ 1.000.000					
Differenza a gravare su 50 Millioni € di cui all'art. 29, co. 19 L. 240/10		€ 10.841.587					

Art 50 - Attuazione dell'autonomia

Viene prevista, a cura del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, l'emanazione di linee guida, intese a favorire una maggiore autonomia delle istituzioni scolastiche. Si tratta di autonomia responsabile in quanto intesa a conciliare la migliore resa dei servizi istituzionalmente assegnati da realizzare mediante l'ottimale utilizzo, anche in forma comune, delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e quindi senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, si rappresenta che:

Comma 1 - stabilisce che venga introdotto nel sistema scolastico, attraverso l'emanazione delle predette linee guida, l'organico dell'autonomia, ossia una dotazione di personale docente,



educativo ed ATA che consenta alle istituzioni scolastiche di far fronte a tutte le esigenze derivanti sia dall'organizzazione delle attività didattiche ordinarie e speciali, sia dalle situazioni di fatto che, all'avvio o nel corso dell'anno scolastico, determinino scostamenti dalle previsioni iniziali (variazione di alunni rispetto al valore stimato prima delle iscrizioni, aumento delle certificazioni mediche per il sostegno o assenze brevi e temporanee dei docenti, fenomeni di dispersione scolastica etc.), oltre che per l'espletamento dei servizi amministrativi ed ausiliari.

In sostanza, l'impianto mira, in linea con i principi che ispirano l'intero provvedimento legislativo, a semplificare le modalità con le quali l'autonomia delle istituzioni scolastiche, già prevista dal regolamento approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275, deve esplicarsi per il raggiungimento degli obiettivi posti dall'art. 64 della 6.8.2008, n.133, e regolamenti attuativi e resi permanenti - sotto il profilo del contenimento delle dotazioni organiche, a sua volta finalizzato anche al mantenimento delle previste economie di spesa - dall'articolo 19, comma 7 del D.L. 98/2011 convertito nella Legge n. 111/2011;

- **lett. a):** prevede l'avvio di un apposito progetto sperimentale, da attuare, nel rispetto della vigente legislazione contabile, anche attraverso la eventuale ridefinizione degli aspetti connessi ai trasferimenti delle risorse alle medesime. Dal lato finanziario, si intenderebbe ridefinire il complesso assetto dei trasferimenti alle istituzioni scolastiche, al fine di potenziare l'autonomia nel rispetto delle norme di contabilità pubblica e, in particolare, nei limiti e dettami stabiliti dalla legge n. 196 del 2009;

- **lett. b):** definisce l'"organico dell'autonomia" da assegnare a ciascuna istituzione scolastica, funzionale all'attività didattica ordinaria, alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, integrazione e sostegno ai diversamente abili e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico;

- **lett. c) e d):** prevedono che le istituzioni scolastiche costituiscano reti territoriali sulla base di apposite linee guida, definite a livello nazionale d'intesa con la Conferenza unificata, per conseguire un'ottimale gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché per il soddisfacimento delle esigenze derivanti dalla formazione permanente, dall'integrazione degli alunni disabili e dal contrasto dell'abbandono e dell'insuccesso scolastico, del bullismo, soprattutto nelle aree territoriali più disagiate. A tal fine, viene definito un organico di rete che non deve superare la somma dei singoli organici dell'autonomia delle diverse istituzioni scolastiche incluse nella rete, onde garantire la neutralità finanziaria dell'iniziativa. Il contenuto innovativo della norma proposta risiede soprattutto nella possibilità che tale strumento consentirà lo spostamento di posti che oggi si attribuirebbero a livello di singola scuola o provincia sul livello di rete, senza aggiungere nulla al fabbisogno, anche accorpando a livello di rete i posti frazionari e riducendo o azzerando il (comunque ridotto) numero di ore. Si segnala in particolare che le finalità indicate per l'organico di rete sono tutte già proprie degli organici attuali, cosicché il passaggio in Conferenza unificata permetterebbe alle reti di essere riconosciute da parte delle Regioni e degli enti locali e quindi di essere effettivamente rappresentative.

Dall'attuazione delle previsioni sopra esposte non derivano oneri aggiuntivi, bensì una migliore allocazione delle risorse disponibili, considerato il carattere ordinamentale e tenuto conto dei limiti posti dalla successiva lett. e);



- **lett. e)**: prevede che l'organico complessivo sia definito sulla base dei vincoli posti dalla legislazione vigente e con riferimento a tutte le esigenze da coprire stabilmente, per almeno un triennio; i fabbisogni di personale così rilevati, sia nell'ambito della singola istituzione scolastica che a livello di reti di scuole e di ambiti provinciali, comprendono anche i posti di sostegno. Si definisce, pertanto, l'organico come quell'insieme di posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio e soggetti ad eventuale rimodulazione annuale; ciò sempre nell'ottica di una migliore distribuzione delle risorse. L'organico della rete sarà tale da consentire una semplificazione nella distribuzione dei posti e, conseguentemente, una maggiore efficienza e, quindi, possibilmente un più agevole raggiungimento degli obiettivi dell'art. 64 citato. In definitiva, gli organici dell'autonomia delle singole scuole, gli organici delle reti e gli organici provinciali (compresi quelli regionali) trovano complessivamente un limite massimo negli organici definiti nell'a.s. 2011/12 con i Decreti Interministeriali, rispettivamente per il personale docente, ATA ed educativo, come stabilito dall'art. 19, comma 7, della citata Legge n. 111/2011, al fine di rendere effettiva la clausola di neutralità finanziaria dell'iniziativa.

Pertanto, il comma di cui trattasi non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rispetto ai saldi fissati dal predetto articolo 19, comma 7, della legge n. 111/2011.

Comma 2: chiarisce che le dotazioni organiche di cui al comma 1 sono, complessivamente, fissate nel rispetto dei limiti definiti dall'articolo 64 della legge 133/2008, in misura non superiore ai limiti degli organici del personale docente, educativo ed ATA autorizzati nell'anno scolastico 2011/2012 come specificato alla precedente lett. e), fermo restando per gli anni 2012 e successivi l'accantonamento di posti in presenza di esternalizzazione di servizi. Gli organici, pertanto, non potranno comportare incrementi di spesa.

Comma 3: i primi due periodi del comma in questione stabiliscono che il MIUR, di concerto con il MEF, provveda, con cadenza triennale a decorrere dall'anno scolastico 2013-2014, a definire la consistenza numerica massima degli organici dell'autonomia e di rete, sulla base dell'andamento demografico della popolazione in età scolare e nei limiti posti dall'art. 64 d.l. n. 112/2008. Tale ultima salvaguardia è finalizzata a garantire la neutralità finanziaria della norma, che comunque potrà essere nuovamente accertata in sede di predisposizione dei decreti di cui trattasi.

All'ultimo periodo, la norma proposta chiarisce che la conferma di cui all'art. 19, comma 7, d.l. n. 98/2011 degli obiettivi di razionalizzazione dell'organico previsti dall'art. 64 d.l. n. 112/2008 anche per gli a.s. successivi al 2011/2012 si accompagna alla parallela conferma dell'applicazione del comma 9 del citato art. 64, circa la destinazione al settore scolastico del 30% delle economie di spesa che continueranno ad essere accertate anche successivamente all'a.s. 2011/12, con le modalità previste dall'art. 8, comma 14, d.l. n. 78/2010.

Comma 4: La disposizione prevede in capo ad AAMS, l'onere di verificare la possibilità di adottare misure in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate dallo specifico comparto, rinviando ad un decreto ministeriale (del direttore generale di AAMS) l'accertamento annuale delle eventuali maggiori entrate conseguite, per essere quindi riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione per l'implementazione degli organici. Il provvedimento



ministeriale di accertamento periodico, avrà luogo a partire dal 2013, solo nel caso di maggiori entrate, la cui entità, allo stato, non è stimabile.

Comma 5: reca apposita clausola di invarianza finanziaria, a salvaguardia dei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente. Si evidenzia al riguardo che, oltre agli specifici vincoli richiamati nella norma, è previsto, nell'emanazione delle linee guida, il concerto del Ministro dell'economia delle finanze, al fine di verificarne l'economicità dei contenuti ed il puntuale rispetto della neutralità finanziaria.

Art. 51 – Potenziamento del sistema nazionale di valutazione

Si prevede che, nelle more della definizione di un sistema organico e integrato di valutazione delle scuole, dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'INVALSI svolga una funzione di coordinamento del sistema nazionale di valutazione per l'istruzione scolastica.

Comma 1 - La norma aggiunge ai compiti dell'INVALSI il coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione. Peraltro, il decreto-legge n. 98/2011, all'art. 19, ha previsto la possibilità di attuare un piano straordinario di reclutamento nel limite della dotazione organica vigente. Inoltre, con riferimento all'utilizzo dell'Agenzia per la diffusione di tecnologie per l'innovazione, si fa presente che detto rapporto rientra nella fattispecie della collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni. Le amministrazioni interessate potranno assicurare anche la nuova funzione nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, come emerge dall'articolato.

Comma 2 - La norma si propone di far sì che le rilevazioni nazionali degli apprendimenti siano effettuate, in collegamento con l'Invalsi, dal 100% delle istituzioni scolastiche, mentre oggi, in assenza di uno specifico obbligo, circa il 5% delle scuole rifiuta con vari motivi di svolgerle o, comunque, non comunica i relativi dati all'Ente; il rimanente 95% le svolge già oggi come attività ordinaria, senza necessità di remunerazione aggiuntiva per il personale coinvolto. Resta naturalmente fermo che tali attività sono svolte nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, come emerge dall'articolato proposto nella parte in cui si parla di "attività ordinaria d'istituto".

Art. 52 – Misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori (ITS)

Comma 1 - E' prevista, con decreto interministeriale MIUR – LAVORO- MISE – MEF, la definizione di linee guida, in sede di Conferenza Stato-Regioni, contenenti criteri generali per le seguenti misure:



1) il ccòordinamento tra l'offerta statale e regionale in materia di istruzione e formazione professionale, al fine di consentire maggiore efficienza ed efficacia tramite una copertura delle esigenze del territorio non sovrapposta;

2) la promozione dei poli tecnico-professionali di cui all'articolo 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, per favorire la costituzione di sedi dove si possano sviluppare stabili raccordi tra gli istituti tecnici, gli istituti professionali, le strutture formative accreditate dalle regioni e i soggetti del mondo del lavoro a sostegno delle professioni tecniche;

3) favorire la diffusione dei percorsi professionalizzanti in apprendistato.

Dalla prima e dalla terza misura non derivano nuovi ed ulteriori oneri, atteso il loro carattere di semplificazione e ordinamentale; per quanto concerne la seconda misura (promozione dei poli tecnico-professionali), le risorse di competenza statale sono definite nell'ambito di quelle indicate nel Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore introdotto dall'art. 1, comma 875, della legge n. 296/2006.

Comma 2: è prevista, con decreto interministeriale MIUR-MEF-LAVORO-MISE, la definizione di linee guida, in sede di Conferenza unificata, contenenti criteri generali per:

- evitare la frammentazione sul territorio dell'offerta formativa degli Istituti Tecnici Superiori – non più di un ITS su base regionale - anche per favorire l'integrazione delle risorse pubbliche e private disponibili a livello nazionale;

- semplificare gli organi di indirizzo, gestione e partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS;

- prevedere la possibilità che le deliberazioni del consiglio di indirizzo degli ITS possano essere adottate con voti di diverso peso ponderale e con diversi quorum funzionali e strutturali.

Anche il comma 2 è a carattere ordinamentale e di semplificazione e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; le risorse di parte statale negli ITS sono, comunque, definite nell'ambito di quelle indicate nel Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore introdotto dall'art. 1, comma 875, della legge n. 296/2006.

Art. 53 - Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei consumi e miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia

Comma 1 - La disposizione prevede l'adozione da parte del CIPE di un "Piano nazionale di edilizia scolastica" avente ad oggetto la realizzazione di interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici, e di costruzione e completamento di nuovi edifici scolastici, in un'ottica di razionalizzazione e



contenimento delle spese correnti di funzionamento, favorendo il coinvolgimento di capitali pubblici e privati.

Comma 2 - In particolare, viene prevista la ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico che può essere destinato alla realizzazione degli interventi, la permuta di immobili, la costituzione di uno o più fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico ovvero la promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi, la messa a disposizione di beni immobili di proprietà pubblica a uso scolastico suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore di soggetti pubblici o privati, mediante permuta, anche parziale, con immobili già esistenti o da edificare e da destinare a nuove scuole, la compartecipazione facoltativa degli enti locali.

Comma 4 - La delibera Cipe dovrà prevedere la verifica periodica delle fasi di realizzazione del Piano, in base al cronoprogramma approvato e alle esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso di scostamenti, la diversa allocazione delle risorse finanziarie pubbliche.

Comma 5 - Nelle more dell'adozione del Piano di cui al comma 1, al fine di assicurare il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia scolastica, il Cipe approva un Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edifici scolastici, nell'ambito delle risorse assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a cento milioni di euro per l'anno 2012.

Inoltre, subordinatamente al rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, viene estesa al periodo 2012-2014 e alle scuole primarie e dell'infanzia l'adozione da parte dell'INAIL dei piani per l'abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento delle strutture scolastiche alle disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro (art. 1, comma 626, legge n. 296/2006).

La disposizione non determina effetti negativi per la finanza pubblica in quanto trova applicazione nell'ambito di risorse disponibili a legislazione vigente (comma 5), ovvero di quelle che si renderanno disponibili per gli scopi (commi 1-4).

Comma 7 - si propone di aggiornare le norme tecniche in materia di edilizia scolastica, ferme al 1975. Si tratta di aggiornamento dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di edilizia scolastica che consentirà, a parità di stanziamenti dedicati allo scopo dai competenti enti locali, di definire standard adeguati alle novità intercorse nel frattempo soprattutto in materia di sicurezza ed efficienza energetica.

Comma 8 - stabilisce che all'attuazione delle disposizioni dell'articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Comma 9 - la disposizione prevede l'adozione di misure volte al contenimento dei consumi dell'energia e alla migliore efficienza nell'uso finale della stessa. Non si rilevano effetti finanziari negativi.



Art 54 - Tecnologi a tempo determinato

Prevede la possibilità per le università di avvalersi di tecnologi a tempo determinato per svolgere attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca. Tale previsione consentirà alle università di potenziare le attività di ricerca e di utilizzare a pieno le risorse attribuite dall'Unione europea e da altri enti per progetti di ricerca. Rimangono in vigore tutti i vincoli alle assunzioni previsti dall'ordinamento.

L'onere del trattamento economico e posto a carico dei finanziamenti destinati alla ricerca, nel rispetto della programmazione universitaria in materia di assunzioni anche a tempo determinato, e deve essere garantito per l'intera durata del contratto dei tecnologi.

La norma, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art 55 - Misure di semplificazione in materia di ricerca universitaria

Prevede che le disposizioni in materia di utilizzo comune del *personale di ruolo* a tempo pieno da parte di più atenei, regolato da convenzioni fra le istituzioni interessate, possano essere applicate anche ai rapporti tra università ed enti pubblici di ricerca e fra enti pubblici di ricerca, fermo restando il trattamento economico e previdenziale in godimento nell'amministrazione di appartenenza.

La norma, pertanto, non comporta nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Art. 56 - Disposizioni per il settore turistico e per l'EXPO

Comma 1 - apporta modifiche al ed. codice del turismo (decreto legislativo n. 79 del 2011). In particolare:

- **lett. a):** modifica l'articolo 22, comma 2, stabilendo, nell'ambito della norma di natura programmatica concernente i circuiti nazionali di eccellenza, che il dPCM di cui allo stesso comma 2, nel definire i citati circuiti, tenga conto anche della promozione di forme di turismo accessibile a condizioni vantaggiose per alcune categorie disagiate, mediante accordi con le imprese turistiche. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto è volta a sensibilizzare mediante i citati accordi le imprese turistiche verso una platea di beneficiari che altrimenti non usufruirebbe dei servizi turistici che si intende disciplinare;

- **lett. b):** abroga la lett. c) dell'articolo 27, che prevede l'assegnazione al Fondo "buoni vacanza", istituito dalla legge n. 244 del 2007, di parte della quota destinata allo Stato dell'8 per mille, a decorrere dall'anno di imposta 2011. La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica in quanto sopprime una delle finalità da considerare in sede di ripartizione della quota Stato. Peraltro, la norma che viene abrogata non ha avuto attuazione, decorrendo dall'anno di imposta 2011; per tale anno, infatti, la ripartizione sarà effettuata nell'esercizio finanziario 2015.



Comma 2 - La norma contempla la possibilità per l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di affidare i beni immobili confiscati, allorché abbiano caratteristiche che ne consentano l'agevole uso turistico, in concessione a titolo gratuito e nel rispetto di principi di trasparenza e pubblicità a favore di una serie di soggetti aventi una particolare rilevanza sociale (comunità, enti, associazioni, ecc.), accordando pure una preferenza alle cooperative o ai consorzi di cooperative sociali di giovani di età inferiore a 35 anni.

Si tratta di norma non suscettibile di comportare oneri, neanche in termini di minori entrate, atteso che i beni immobili di cui trattasi non appaiono idonei - stante le loro caratteristiche - a soddisfare esigenze istituzionali delle amministrazioni pubbliche, oltre ad essere potenzialmente trasferibili, già a legislazione vigente, al patrimonio degli enti territoriali sul cui territorio il bene insiste, per la successiva concessione a titolo gratuito, per lo più, ai soggetti sopra indicati, giusta previsione dell'art. 48, comma 3, lettera c), del d.lgs. n. 159/2011.

Inoltre, non va tralasciato che, per gli accordi e le convenzioni previsti dalla norma in esame, è presente pure una disposizione volta ad esplicitarne la neutralità finanziaria.

Infine, neppure può essere sottaciuto che l'affidamento in concessione in argomento rappresenta una semplice possibilità per l'Agenzia, da esercitarsi nel rispetto delle altre priorità indicate nel ricordato art. 48 del d.lgs n. 159/2011.

Comma 3 - la disposizione, con apposita modifica all'articolo 54 del decreto-legge n. 78/2010, prevede l'innalzamento dal 4% all'11% della quota massima delle risorse utilizzabili per il finanziamento delle attività di organizzazione e gestione dell'evento "Expo 2015" a valere su quelle autorizzate dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 112/2008 e destinate, con DPCM del 22 ottobre 2008 e successive modifiche, alla realizzazione delle opere indicate nel piano finanziario di cui all'allegato 1 del DPCM medesimo, per le quali la stessa società assume la veste di soggetto aggiudicatore.

Resta ferma la partecipazione pro-quota alla copertura delle medesime spese da parte degli altri azionisti della società, a valere sui rispettivi finanziamenti.

La norma non determina oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato in quanto:

- la disposizione prevede che debba essere comunque assicurato l'integrale finanziamento delle opere da realizzare;
- i finanziamenti pubblici previsti nel piano finanziario allegato al DPCM sono comprensivi di IVA, mentre alla Società, costituita con provvedimento successivo, saranno erogati contributi al netto dell'imposta tenuto conto che la stessa è in grado di recuperarla. Occorre inoltre considerare che è prevista una rimodulazione - in ribasso - del valore degli interventi infrastrutturali da realizzare, risultando quindi una ulteriore eccedenza delle risorse stanziata rispetto al fabbisogno, che può essere destinata all'organizzazione e gestione dell'evento.



Art. 57 – Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio

La disposizione inserisce una serie di infrastrutture energetiche, con specifico riferimento al settore petrolifero, tra le infrastrutture e insediamenti strategici e prevede che le autorizzazioni per tali infrastrutture siano rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e trasporti, d'intesa con la Regione interessata, nel rispetto delle competenze in materia ambientale e secondo un procedimento unico svolto entro il termine di 180 giorni.

Viene, inoltre, previsto che, al fine di ridurre gli oneri per le imprese e migliorarne la competitività economica, il Ministero dello sviluppo economico possa promuovere, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, accordi di programma con le amministrazioni competenti, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, per la realizzazione delle modifiche agli impianti esistenti e per gli interventi di bonifica e ripristino nei siti in esercizio.

Il comma 8-bis prevede che le disposizioni relative alle infrastrutture energetiche e strategiche (commi da 1 a 8) si applicano anche alla lavorazione ed allo stoccaggio di oli vegetali destinati ad uso energetico.

Infine, non essendo più commercializzata in Italia la benzina senza piombo, si rimuove l'obbligo di colorazione che differenzia la benzina in uso da quella senza piombo. Per risolvere, da ultimo, i ritardi in tema di realizzazione delle opere di metanizzazione nel Mezzogiorno, vengono rimossi gli ostacoli normativi previsti dalla legislazione vigente in modo da indurre gli operatori a concludere celermente le opere e i relativi collaudi.

Tale insieme di misure non comportano ulteriori oneri per la finanza pubblica dal momento che i procedimenti amministrativi verranno svolti nell'ambito delle strutture ministeriali interessate esistenti; anzi, le semplificazioni procedurali introdotte consentiranno di ridurre gli oneri amministrativi e i relativi costi a carico delle amministrazioni e delle imprese.

Commi 5, 6 e 10 - le disposizioni si rendono necessarie per armonizzare la durata delle nuove concessioni demaniali degli impianti e depositi costieri energetici e delle opere connesse (banchine, pontili, tubazioni, ecc.) alla durata delle relative concessioni rilasciate dal MISE per gli stessi impianti, considerati strategici ai fini dell'approvvigionamento energetico del paese.

Il sistema delle concessioni demaniali marittime per usi energetici, in assenza di una norma regolamentare che stabilisca una durata minima della concessione, risulta infatti attualmente disomogeneo sia in termini di durata che di canone, e non tiene conto dell'entità economico/finanziaria degli impianti e degli ingenti investimenti che continuamente i titolari di tali impianti sono chiamati ad effettuare per l'adeguamento tecnologico, per rispondere alle crescenti esigenze del mercato in termini di qualità di prodotti e per assicurare gli adeguamenti ambientali e di sicurezza previsti per legge.



La durata media delle concessioni demaniali per tali impianti oggi è di soli 4 anni, periodo che non consente l'ammortamento degli investimenti effettuati, necessari per assicurare l'approvvigionamento energetico del Paese nonché continuare a svolgere l'attività di pubblica utilità quale quella assegnata ai depositi e impianti costieri di prodotti energetici.

Si precisa che la durata della concessione non ha influenza sulla determinazione del canone in base all'articolo 18 della legge n.84 del 1994 e all'art. 36 del Codice della navigazione e quindi la norma non è suscettibile di ridurre le entrate per detti canoni. Essi sono infatti stabiliti volta per volta nel provvedimento concessorio, tenendo conto anche degli investimenti effettuati nella concessione, e, oltre a essere indicizzati annualmente, possono essere in ogni momento adeguati dall'Autorità portuale anche durante il periodo di vigenza della concessione.

La norma pertanto, stabilendo un termine minimo decennale di durata di tali concessioni, consente di ridurre il numero dei procedimenti amministrativi e di ridurre gli oneri per l'amministrazione. Inoltre, consente alle imprese di poter programmare gli investimenti su una scala temporale maggiore, valorizzando gli impianti nella concessione e quindi ponendo le basi per un aumento dei canoni stessi che tenga conto dell'entità degli investimenti effettuati sia per l'adeguamento tecnologico degli impianti sia per le opere connesse.

Art. 57-bis – Individuazione delle infrastrutture energetiche strategiche nei settori dell'elettricità e del gas naturale

La norma è ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche. Infatti, riguarda le procedure per individuare gli impianti e le infrastrutture energetiche e di interconnessione da qualificare come prioritari ai sensi dell'art. 3, d.lgs. 93/2011.

Art 58 - Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93

L'articolo reca disposizioni di modifica al decreto legislativo n. 93 del 2011, con particolare riguardo ai poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e per il gas, la quale, nei casi di particolare urgenza, può, d'ufficio, deliberare, con atto motivato, l'adozione di misure cautelari, anche prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio. Si tratta di una disposizione ordinamentale priva di effetti sulla finanza pubblica.

Art 59 - Disposizioni in materia di credito d'imposta

La norma in esame reca modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. In particolare, le modifiche riguardano:

- a) l'estensione del periodo applicativo del credito d'imposta da 12 a 24 mesi, decorrenti dalla data di assunzione del lavoratore;



- b) la previsione della decorrenza per il calcolo dell'incremento occupazionale, che dà luogo al diritto del credito d'imposta, dalla data di assunzione del lavoratore, in luogo della data di entrata in vigore del decreto;
- c) la riduzione del periodo entro cui l'imprenditore può portare in compensazione il credito d'imposta da tre a due anni;
- d) la modifica della clausola di salvaguardia, con la previsione che eventuali scostamenti rispetto alle attese siano coperti con le risorse dei Programmi Operativi Regionali – Fondo sociale europeo, in luogo del FAS;
- e) il rinvio ad apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, per la disciplina degli aspetti tecnico-operativi per la fruizione del credito d'imposta.

La previsione non introduce modifiche alle modalità di copertura finanziaria già previste dall'art. 2, comma 9, del citato decreto legge n. 70/2011. Infatti, rimane confermato che gli oneri derivanti dal credito d'imposta sono coperti con le risorse già previste nell'ambito dei Programmi Operativi Regionali (POR), cofinanziati dal Fondo sociale europeo per il periodo di programmazione 2007/2013 per le Regioni del Mezzogiorno. In particolare, tali risorse riguardano la quota comunitaria FSE, la quota di cofinanziamento statale (Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987) e la quota regionale.

In merito alla possibilità che le risorse dei Programmi Operativi Regionali FSE siano utilizzate a copertura del credito d'imposta di cui al decreto-legge n. 70/2011, la Commissione europea ha espresso il proprio assenso con nota n. JP/hc ARES(2011) del 4 ottobre 2011.

Dal punto di vista delle procedure finanziarie, l'articolo in questione non introduce modifiche al circuito già previsto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 70/2011, attraverso cui è assicurata la neutralità per la finanza pubblica dell'attuazione del credito d'imposta essendo gli importi delle agevolazioni concesse agli aventi diritto riversate al bilancio dello stato da parte del Ministero dell'Economia e delle finanze, a valere sulle risorse dei programmi Operativi regionali FSE, a seguito del riconoscimento, da parte della Commissione europea» delle spese rendicontate dalle singole Regioni a titolo di credito d'imposta concesso ai sensi del citato decreto-legge n. 70/2011.

Da ultimo è stato introdotto, in luogo della precedente clausola di salvaguardia posta a carico del FAS su eventuali eccedenze di spesa, un meccanismo idoneo a garantire l'assenza di effetti finanziari negativi a carico della finanze pubblica, limitando l'erogazione alle effettive disponibilità.

Art. 60 - Sperimentazione finalizzata alla proroga del programma "carta acquisti"

Il presente articolo, che disciplina la sperimentazione finalizzata alla proroga del programma "carta acquisti", non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto lo stanziamento, pari a 50 milioni di euro, di cui al comma 3, era stato già previsto dalla



disposizione che si intende prorogare (in particolare, l'articolo 81, comma 48, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

Titolo III - Disciplina transitoria, abrogazioni ed entrata in vigore

Art. 61 - Norme transitorie e disposizioni in materia di atti amministrativi sottoposti a intesa

Comma 1 - prevede che il Ministero per i beni e le attività culturali approvi, con proprio decreto, le norme tecniche e le linee guida applicative delle disposizioni contenute nell'articolo 199-bis del codice dei contratti pubblici (introdotto dall'articolo 20 del presente decreto), in materia di sponsorizzazioni, anche in funzione del coordinamento con fattispecie analoghe o collegate. La norma è di carattere ordinamentale e, pertanto, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Comma 2 - detta la disciplina transitoria in relazione all'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari attuative dell'articolo 189, comma 3, secondo periodo, del codice dei contratti pubblici, come introdotto dall'articolo 20 del presente decreto, in materia di certificati di esecuzione lavori. Anche in tal caso si tratta di una disposizione di carattere meramente ordinamentale, priva di effetti sulla finanza pubblica.

Comma 3 - stabilisce la procedura e i presupposti per la deliberazione da parte del Consiglio dei Ministri di atti amministrativi sottoposti ad intesa con una o più Regioni, in caso di mancato raggiungimento di tale intesa. La norma è di carattere ordinamentale.

Art. 62 - Abrogazioni

Viene attuata una semplificazione legislativa attraverso l'abrogazione, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di disposizioni contenute in 298 fonti normative primarie e secondarie. Le disposizioni non determinano effetti finanziari negativi, ad eccezione dell'abrogazione del comma 5-quinquies dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 indicata alla voce 263 della Tabella A.

Art. 62 bis - Clausola di salvaguardia

Il presente articolo prevede che le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano.



Non si verifica le seguente disposizione per le motivazioni di seguito riportate:

Articolo 62, limitatamente alla voce 263 della Tabella A: si ribadisce il parere contrario all'abrogazione del comma 5-quinquies dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, in quanto, tenuto conto anche della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012, si determinerebbe una situazione di carenza di copertura finanziaria con riferimento al meccanismo di finanziamento delle emergenze. Infatti, il fondo per le spese impreviste, avendo un ammontare di risorse prestabilito in vigore del meccanismo che si intende abrogare, non risulterebbe sufficiente a fronteggiare emergenze che si susseguono nel corso dell'anno – si vedano le spese per emergenze sul territorio nel 2011 che hanno superato il miliardo di euro. Ad oggi, infatti, per la chiusura delle emergenze verificatesi negli anni precedenti, le richieste delle amministrazioni coinvolte sono superiori alle risorse complessive del Fondo per le spese impreviste (600 milioni, da destinare anche alle esigenze dei Ministeri) e del Fondo nazionale per la protezione civile.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Cont'o

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

Con esclusione art. 62 legge 263 Tab. A

12 MAR 2012

Il Ragioniere Generale dello Stato

Cont'o